

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **122.** SITZUNG

3.10.1983

INDICE

Disegno di legge n. 101:
"Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: 'Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale'"

pag. 3

Disegno di legge n. 82:
"Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali"

pag. 6

Interrogazioni a interpellanze

pag. 81

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 101:
"Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7: "Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates"

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 82:
"Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Bestimmungen über die Volksbefragung zur Aufhebung von Regional - und Landesgesetzen"

Seite 6

Anfragen und Interpellationen

Seite 81

Presidenza del Presidente Achmüller

(Ore 9.50)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

VALENTIN (segretario C.R. - S.V.P.): (Fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta 29 settembre 1983.

VALENTIN (Segretario C.R. - S.V.P.): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Dies ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll genehmigt.

Osservazioni sul processo verbale? Nessuna; il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Avancini, Betta Mauro, Binelli, Cadonna, Fedel (sospeso), Mengoni, Paris, Plotegher, Piccoli Rensi, Tonelli, Ziosi, Sfondrini.

Mitteilungen:

Am 5. September 1983 hat Regionalratsabgeordneter Grigolli die Anfrage Nr. 155 vorgelegt; sie betrifft die Ortschaft Campregheri, die unter vier Gemeinden aufgeteilt ist.

Der Wortlaut der Anfrage und das entsprechende Antwortschreiben sind ein ergänzender Bestandteil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

Der Regionalausschuß hat den Gesetzentwurf Nr. 107 betreffend "Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der Lokalen Sanitätseinheiten" eingebracht.

Am 29. September haben die Regionalratsabgeordneten Trejter, Binelli, Zanghellini, Durnwalder, Ladurner-Parthanes und Peterlini den Begehrensantrag Nr. 17 eingebracht, der vorsieht, daß bedürftige Bauern von Berggemeinden von der Bezahlung der Telefongebühren und der Installationsspesen von Telefonapparaten befreit werde.

Comunicazioni:

E' stata presentata in data 5 settembre 1983, dal Consigliere Grigolli, l'interrogazione n. 155 concernente il nucleo abitato di Campregheri diviso tra quattro Comuni.

Il testo dell'interrogazione e della relativa risposta scritta farà parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

La Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 107: Norme concernenti i Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali".

In data 29 settembre i consiglieri regionali Tretter, Binelli, Zanghellini, Durnwalder, Ladurner-Parthanes e Peterlini hanno presentato il Voto n. 17 concernente l'esenzione dal pagamento del canone telefonico e delle spese di impianto degli apparecchi telefonici per i coltivatori diretti bisognosi dei comuni montani.

Wir gehen zur Behandlung der Tagesordnung über.

Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno.

Disegno di legge n. 101: "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: 'Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale'" (presentato dalla Giunta regionale)

Wir sind beim Art. 1 des Gesetzentwurfes Nr. 101.

Siamo all'art. 1 del disegno di legge n. 101.

Zu den Änderungsanträgen, die der Abgeordnete Binelli eingereicht hat, hat dieser eine schriftliche Mitteilung eingebracht folgenden Wortlauts:

In merito agli emendamenti, presentati dal Consigliere Binelli, lo stesso Consigliere ha presentato la seguente comunicazione scritta: "Anche a nome degli altri firmatari degli emendamenti da me presentati al disegno di legge n. 101, comunico il ritiro degli emendamenti medesimi, onde consentire la celere conclusione della trattazione degli argomenti sospesi".

Somit sind alle Änderungsanträge hinfällig und wir kommen zum Art. 1.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Gli emendamenti sono pertanto ritirati e trattiamo l'art. 1.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Art. 1 ist mit fünf Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con cinque voti contrari.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel "Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale", approvato con legge regionale 8 agosto 1983, n. 7.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 4 astenuti.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Die erforderliche Mehrheit ist nicht erreicht und die Dringlichkeitsklausel gilt als nicht angenommen.

Non è stata raggiunta la maggioranza richiesta e pertanto la clausola d'urgenza non è approvata.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abstimmende 39 - erforderliche Mehrheit 20

ja 30

nein 3

weiße Stimmzettel 6.

Votanti 39 - maggioranza richiesta 20

sì 30

no 3

6 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Wir kommen zur Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 82: "Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Bestimmungen über die Volksbefragung zur Aufhebung von Regional und Landesgesetzen", eingebracht vom Regionalausschuß.

Disegno di legge n. 82: "Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali", presentato dalla Giunta regionale.

Ich bitte um die Verlesung des Berichtes.

Prego di voler dare lettura della relazione.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.):

Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge ha il precipuo scopo di sanare le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, che dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 43

del 22 gennaio 1982, sono state dichiarate illegittime, e di aggiornare tutta la normativa regionale sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali integrandole con disposizioni procedurali e limitative delle iniziative di referendum, simili a quelle contenute nella legislazione statale e nelle leggi di alcune Regioni che hanno legiferato in materia, e rappresenta, in pratica, un'integrazione della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18 concernente modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11.

Infatti con la citata legge regionale n. 18 tra l'altro è stato recepito, adattandolo per la elezione del Consiglio regionale, il disposto dell'art. 31 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, il quale prevede che non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime, ed è stata introdotta una norma che dispone la concentrazione, sempre in analogia alla legislazione statale, dei referendum abrogativi da effettuare in un unico periodo di ogni anno.

Dopo questa prima revisione provvisoria la Giunta regionale intende ora, secondo il preciso impegno assunto a suo tempo, presentare un disegno di legge per regolare compiutamente i procedimenti per i referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali.

L'articolo 1 riproduce in forma più chiara ed organica le disposizioni del primo, secondo e quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 11, aumentando nel contempo il numero delle sottoscrizioni richieste da ottomila a ventimila, e dispone inoltre che non più di quattromila sottoscrizioni per singolo comprensorio o comunità di valle e per le singole città di Bolzano e Merano possono esser computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo di sottoscrizioni richieste e che una legge non può essere oggetto di referendum se non dopo due anni dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 2 detta norme più precise circa la formula da indicare sui fogli destinati alla raccolta delle firme per la richiesta di referendum e dispone inoltre che una copia del verbale sulla comunicazione alla Corte d'Appello, da parte dei promotori, dell'intenzione di promuovere un referendum abrogativo, deve essere trasmesso anche al Presidente della Giunta regionale.

Con l'articolo 3 vengono riformulati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 aggiornandoli alla più recente legislazione e specificando, in particolare, le persone autorizzate ad autenticare la firma; si tratta delle stesse persone indicate nell'articolo 9 della legge regio-

nale 16 luglio 1972, n. 16 contenente norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali. Inoltre con gli ultimi tre commi viene assunta a carico della Regione o della Provincia interessata la spesa per la autenticazione delle firme.

Gli articoli 4 e 5 prevedono nuovi termini e nuove procedure per gli adempimenti dal deposito delle richieste di referendum presso la Cancelleria della Corte d'Appello fino alla decisione definitiva dell'Ufficio centrale sulla legittimità delle singole richieste. Le nuove procedure sono, salvo i necessari adattamenti alla situazione locale, quelle previste dalla legislazione statale.

Con l'articolo 6 si elimina il motivo di incostituzionalità dell'articolo 7 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, dichiarata con sentenza n. 43/1982, affidando il giudizio di ammissibilità di richieste di referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente a quello del Consiglio provinciale interessato e, se l'Ufficio di Presidenza non raggiunge l'unanimità, al Consiglio regionale o al Consiglio provinciale interessato.

La modifica proposta con l'articolo 7 è puramente formale.

In relazione all'articolo 8 è da tener presente che lo articolo 9 della legge regionale n. 11 va abrogato in quanto la materia in esso regolata è stata inserita nell'articolo 5 del presente disegno di legge.

Le norme di cui all'articolo 9 hanno lo scopo di evitare l'effettuazione del referendum in un periodo vicino alle ele-

zioni regionali, generali o suppletive, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale, oppure in un periodo vicino alle grandi tornate di elezioni comprensoriali o comunali.

L'articolo 10 contiene modifiche collegate alle nuove procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

L'articolo 11 abroga una disposizione resasi superflua con la nuova impostazione delle procedure.

L'articolo 12 integra la precedente norma in analogia a quanto previsto dalla legislazione statale in casi simili.

L'articolo 13 stabilisce esattamente il testo della formula da riprodurre sulle schede di votazione ed abroga una disposizione ritenuta inopportuna.

Con l'articolo 14 viene adattata una norma della legislazione regionale sulla elezione del Consiglio regionale, alla quale la presente legge fa riferimento, per il caso che si svolgano più referendum contemporaneamente.

L'articolo 15 riformula la vecchia disposizione in termini più chiari aggiornandola alle vigenti norme procedurali.

Con le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 viene regolata più chiaramente la procedura della pubblicazione dei risultati e della eventuale abrogazione della legge o della disposizione sottoposta a referendum.

L'articolo 18 aggiunge al caso della abrogazione della norma oggetto del referendum altri casi in cui le operazioni di referendum possono essere interrotte.

L'articolo 19 riproduce le disposizioni dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 in forma più organica aumentando il numero delle sottoscrizioni richieste da cinquemila per Trento e quattromila per Bolzano al numero unico di diecimila. Esso è stato inoltre integrato con alcune nuove disposizioni che riguardano in particolare la limitazione del numero delle sottoscrizioni computabili per comprensorio o comunità di valle e per le città di Bolzano e Merano, le leggi provinciali che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo e la notifica dei provvedimenti.

La modifica di cui all'articolo 20 è conseguenza della unificazione in testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Con l'articolo 21 e le relative tabelle A e B allegate viene abolita la firma dello scrutatore sulla faccia esterna della scheda per la votazione, in analogia a quanto è avvenuto già anni fa per le elezioni regionali e comunali.

L'articolo 22 introduce nella legislazione regionale una norma già operante per tutte le consultazioni popolari regolate da leggi statali (art. 18 della legge 23 aprile 1976, n.136).

La norma transitoria contenuta nell'articolo 23 ha lo scopo di evitare il blocco di una richiesta di referendum già depositata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire una consultazione più facile ed immediata delle disposizioni che regolano il referendum abrogati

vo, l'articolo 24 dispone che la Giunta regionale deve riunire e coordinare in forma di testo unico tutte le norme regionali in materia.

La Giunta confida che i Signori Consiglieri vorranno valutare positivamente le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale a presentare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Ich bitte den Vorsitzenden der zuständigen Gesetzgebungskommission um seinen Bericht.

Prego il Presidente della I^a Commissione legislativa di leggere la relazione.

MATUELLA (D.C.):

La I^a Commissione legislativa ha esaminato, nella seduta del 17 febbraio 1983, il disegno di legge n. 82 concernente "Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali".

L'Assessore dott. a Beccara, a nome della Giunta, ha illustrato il provvedimento, che modifica la legislazione vigente in materia di referendum abrogativi, ponendo in evidenza la sentenza n. 43 del 22 gennaio 1982, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi due articoli della legge 11 del 1957 ed ha illustrato altre disposizioni, finalizzate a meglio disciplinare l'istituto referendario.

La Commissione ha esaminato dettagliatamente gli argomenti esposti dall'assessore, sottoponendo le singole norme ad un'analisi approfondita.

Il cons. Mitolo ha proposto alla Commissione di rivedere il tetto delle firme, previsto dal disegno di legge, onde evitare che, soprattutto in Alto Adige, l'istituto del referendum risulti inapplicabile. A questo scopo egli ha presentato due emendamenti, che la Commissione però ha respinto a maggioranza.

Il cons. Boato ha rilevato l'esigenza di non escludere

dal computo le sottoscrizioni eccedenti la cifra di 5.000, raccolte nei singoli comprensori e comunità di valle e nelle città di Bolzano e Merano, invitando la Commissione ad una serie di riflessioni, dato che il presente disegno di legge vanifica, a suo giudizio, l'istituto referendario.

Il cons. Barbiero si è riservato di prendere posizione in aula, dovendo raccogliere ulteriori elementi e valutazioni sul disegno di legge in discussione.

Nella replica l'Assessore ha presentato un emendamento che, sia pure con diverse motivazioni, accoglie parzialmente le osservazioni espresse dai commissari, nel senso di non escludere dal computo del numero delle firme quelle eccedenti le 5.000 nei singoli comprensori o comunità di valle o nelle città di Bolzano e Merano.

La Commissione ha quindi approvato altri emendamenti modificativi presentati dalla Giunta in merito agli artt. 1, 2, 5, 6, 18, 19 e 23.

Al termine dell'esame articolato la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza con 3 astensioni e 1 voto contrario.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Ich bitte den Abgeordneten Boato um die Verlesung des Minderheitsberichtes.

Prego il cons. Boato di leggere la relazione di minoranza.

BOATO (NS-NL): Il titolo di questa relazione è "No all'abolizione del referendum" e spero che si dimostri che, a posteriori, si possa giudicare allarmistico e non corrispondente al voto del Consiglio regionale. Comunque sono tenuto adesso non a commentare, ma a leggere, soltanto dirò qualcosa in intervento generale.

1. Qui non si regolamenta, qui si elimina!

Diecimila firme autenticate e valide (quindi dodicimila reali), per poter indire un referendum nel Trentino o nell'Alto Adige-Südtirol, significano l'abolizione di fatto di questo istituto a livello provinciale (e regionale). Oggi infatti ne vengono richieste 5.000 in provincia di Trento, 4.000 in provincia di Bolzano, 8.000 nell'eventualità di un referendum regionale, e nell'insieme si sono verificate soltanto 2 "chiamate" ai seggi (in Trentino, nel 1979 e nel 1980) da quando esiste l'istituto.

"Solo la raccolta e l'autenticazione delle firme presentano difficoltà tali per cui è necessario che siano curate da organizzazioni con un certo apparato", scrive Nicoletta Vacca Orru nel saggio "Il referendum e la sua applicazione all'ordinamento regionale" (In "Notiziario giuridico-regionale", 1973). Questa proposta di legge mette dunque nelle mani esclusive della D.C. e della S.V.P. l'eventuale iniziativa referendaria, che dovrebbe invece servire a correggere eventuali storture di chi ha già ben altri strumenti d'intervento.

Occorre una "relazione di minoranza" per capirlo?: no, certamente. Essa ha soltanto il valore di un grido, è il tentativo di non far passare un altro "mostro giuridico" sotto silenzio, di non lasciarlo dietro il muro che separa gli "addetti ai lavori" della Politica dalla intera società, di avvertire chi crede nella crisi della partitocrazia che l'abolizione di uno dei pochi strumenti di democrazia diretta va nel senso opposto al superamento di quella crisi.

Nuova Sinistra-Neue Linke ha già denunciato il "golpe istituzionale" in corso da parte della D.C. e della S.V.P. (con l'alleanza impunita del P.S.D.I.), di cui la legge sul referendum regionale e provinciale è un solo aspetto, ma deve qui sottolineare come responsabilità tanto pesanti non verrebbero probabilmente assunte dalla maggioranza se non potesse contare sull'acquiescenza della cosiddetta "opposizione" del P.S.I. e del P.C.I., in particolare, (non apparendo il PPTT in nulla degno di tale appellativo) che si sono astenuti in commissione "senza batter ciglio".

2. Una "corsa a ostacoli", senza traguardo.

Oltre all'esorbitante innalzamento del "minimo" di firme necessarie, (da 8.000 a 20.000 in regione, da 5.000 a 10.000 in Trentino, da 4.000 a 10.000 in Sudtirolo), il disegno di legge D.C.-S.V.P.-P.S.D.I. prevedeva un ulteriore pesantissimo vincolo: non più di 4.000 firme nelle due città capoluogo e in uno stesso comprensorio o comunità di valle. Il testo (art. 1), palesemente incostituzionale (perchè annullerebbe il valore "paritario" dei cittadini firmatari "in più"), è stato emendato in commissione, con l'astensione però di Matuella (D.C.) e Oberhauser (S.V.P.); ma la dice lunga egualmente sulle "intenzioni" della maggioranza circa l'opportunità di proporre il massimo di ostacoli a qualsiasi iniziativa extraistituzionale ed extrapartitica.

Il referendum, inoltre, - se già indetto - potrà venire sospeso in diverse "occasioni" elettorali (regionali, comprensoriali, comunali - articolo 9), che aggiunte a quelle nazionali rappresentano una rete di "lacci e laccioli" in cui, se non si impiglia, si può comunque far impigliare l'eventua

le referendum. Anche l'obbligo di attesa per un minimo di due anni dall'approvazione di una legge perchè se ne possa proporre la parziale o totale abrogazione non appare certamente con discendente con chi (come il Movimento per la vita ed altri nel recente caso della normativa sull'aborto) ritenesse di op porsi tempestivamente a un provvedimento ritenuto iniquo (articolo 1).

Ancora: è la stessa giurisprudenza che avverte come l'assegna re il giudizio di ammissibilità sui referendum (articolo 6) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio (regionale e provincia le) rappresenti una contraddizione stridente, dal momento che la materia di cui si propone l'abrogazione concerne leggi vota te dal medesimo Consiglio: l'Ufficio di presidenza diventa per ciò "giudice in causa propria".

Anche l'articolo 18 lascia molte perplessità: se mai un referendum sarà più indetto, si potrà sempre impedirne lo svolgimento sostituendo la norma di legge in discussione con altra che "tenga conto delle richieste dei promotori del referendum" - ma a giudizio inappellabile del presidente della Giunta (re gionale o provinciale).

Infine - per limitarsi agli ostacoli più evidenti frapposti al l'ormai "irraggiungibile" referendum - l'articolo 19 sottrae as surdamente all'eventuale voto popolare "le leggi di programma economica e di pianificazione urbanistica", con una di zione per di più di una vastità incontrollabile (si tenga con to che sono già escluse da referendum le leggi tributarie e il bilancio).

3. Un ostacolo in più, nel Sudtirolo.

Nell'Alto Adige-Sudtirolo non è stato fino ad oggi indetto un so

lo referendum: perchè moltiplicare per due volte e mezza (da 4.000 a 10.000) il plafond necessario all'eventuale espressione di democrazia diretta? Le conseguenze sarebbero, nella provincia di Bolzano, anche peggiori che in quella di Trento; tanto più se il limite massimo delle 4.000 firme, nel capoluogo e in qualsiasi comunità di valle, rientrasse dalla porta dell'aula consiliare, dopo essere stato espulso dalla finestra della commissione.

La caratteristica di fondo del Sudtirolo, la sua articolazione in più gruppi linguistici, rende a priori più difficile e delicata l'applicazione dello stesso istituto referendario. Una minoranza linguistica dovrebbe godere di condizioni particolari nella regione d'appartenenza, anche su questo piano, non invece condizioni enormemente peggiori rispetto alle altre regioni, come succederebbe con l'applicazione della legge n. 82/1982 (cfr. al paragrafo 6). La "concessione" di un plafond minimo di 1.500 firme al gruppo ladino, in particolare, rappresenta una caricatura di tutela, che conferma la scelta di rendere del tutto inutilizzabile l'istituto referendario.

Si rifletta, a puro titolo di esempio, sull'eventuale opportunità di un referendum abrogativo della norma (non ancora approvata) che rende ineleggibili gli "obiettori etnici". A parte la questione - neppure affrontata dalla legge - che una norma regionale possa interessare direttamente soltanto una delle due province (e quindi debba venire abrogata con referendum provinciale e non regionale): con quale apparato organizzativo 5.200 (o 8.600, a seconda delle fonti) "dissenzienti" raccoglieranno le firme di oltre 10.000 abitanti del Sudtirolo, o peggio ancora di oltre 20.000, metà per provincia?

4. Le "ragioni" della partitocrazia contro il referendum.

A sostegno dell'abolizione di fatto dell'istituto referendario vengono sussurrate "nei corridoi", ma non apertamente esplicitate, poche scarse e infondate ragioni:

- "Ohddio, quanto costano!". Battuta su cui si potrebbe facilmente ironizzare, citando a confronto spese superflue, spese indebite, spese occulte, ma cui è più lineare controbattere che la democrazia (tutte le sue istituzioni) ha il suo costo e che comunque, semplificando le procedure, si potrebbe forse ridurre i costi.
- "Mamma, quanto sono complicati!". (Soprattutto se si tratta di più referendum contemporanei). Ma non è anche complicato scegliere fra più forze politiche nelle elezioni, in base a una propaganda spesso fumosa? E, se l'informazione fosse più ampia e meno ideologico-partitica, il referendum non sarebbe anche occasione di crescita civile - a prescindere dal risultato?
- "Se ne è abusato troppo, basta!" Si può proprio star tranquilli che è "tutta colpa" dei promotori e che nessuna delle nostre leggi (per esempio nell'ambito del carcere o della droga) ha gravi arretratezze e inadeguatezze? Sembra poi un abuso il numero dei referendum regionali-provinciali svoltisi nel Trentino (2) e nel Sudtirolo (nessuno)?
- "Bisogna adeguarsi alla 'tendenza' nazionale". Anzitutto la "tendenza" a rendere più difficile il ricorso al referendum - nonostante il più recente discusso "pacchetto referendario" - non si è ancora tradotta in una legge. Perché allora fare "i primi della classe (ovvero sia gli ultimi, sul piano della democrazia diretta)? In secondo luo

go se anche si realizzasse il raddoppio del plafond minimo di firme a livello nazionale, il rapporto percentuale firme/popolazione passerebbe dallo 0,8 (con le attuali 500.000 firme) all'1,6 (con un milione di firme), contro un incremento regionale dallo 0,9 (con 8.000 firme) al 2,2 (con 20.000 firme - 10.000 a livello provinciale).

5. I "precedenti" nel Trentino.

Il primo referendum provinciale si tenne il giorno 1° aprile 1979, su una proposta di abrogazione della legge sugli espropri per pubblica utilità. Nonostante il problema fosse sentitissimo e ci fossero stati episodi di richiamo sull'argomento (dei quali il caso Oberosler è il più noto), la raccolta delle firme non fu agevolissima (5.138 firme valide), sia perchè non fu promossa e sostenuta direttamente da grossi apparati di partito, sia perchè la città (dove in genere si firma) era meno "coinvolta" della campagna e delle valli.

Il risultato (40,72% per l'abrogazione - 74,50% i votanti) confermò la fondatezza dell'iniziativa e fu ottenuto nonostante la disinformazione colpevole in cui la gran parte della popolazione fu tenuta e l'invito allo schieramento ideologico-partitico (assai più che a una chiarificazione sui problemi aperti) compiuto insistentemente soprattutto dalla Democrazia Cristiana.

Il risultato invece (23,50% per l'abrogazione - 71,36% i votanti) non diede ragione ai promotori del secondo referendum, tenutosi il giorno 16 marzo 1980, su alcune norme relative agli asili-nido e alle scuole per l'infanzia. Ma anche in questo caso la prepotenza ideologica e la carenza di informazio-

ne giocarono un ruolo preponderante. Lo stesso Consiglio provinciale rifiutò di sospendere i propri lavori una settimana (!) prima del voto per favorire un lavoro più intenso di discussione e confronto; mentre la D.C., la Chiesa istituzionale e la Federazione delle scuole private-equiparate avevano tutto l'interesse a rimanere le sole fonti onnipresenti di un'informazione unilaterale, nell'assenza di qualsiasi confronto democratico e pluralista.

Un terzo referendum dovrebbe aver luogo in Trentino, promosso dall'ENPA contro la legge provinciale sulla caccia. Il ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma regionale che attribuiva al Tribunale (organo dello Stato) il giudizio di ammissibilità sui referendum, lo ha "congelato" per oltre tre anni.

La stessa legge n. 82/1982 potrebbe permetterne lo svolgimento, mediante una norma transitoria; ma non potrà forse anche impedirlo? Se, per esempio, la nuova legge provinciale sulla caccia modificasse (a giudizio del presidente della Provincia) la situazione precedente, "nel senso voluto dall'ENPA". Certo è che quando un referendum non si può criticare nel merito, si cerca di neutralizzarlo altrimenti: quello sulla caccia è considerato una "mina vagante" e si vorrebbe fargli fare la fine di quello nazionale: sicuramente vincente, ma ... reso inammissibile.

6. In coda a tutte le Regioni italiane?

Questa relazione non ha motivo di dilungarsi, sia perchè non vuol essere un "vademecum" sul referendum, obiettivo che si potrebbe porre in una ricerca a livello nazionale-interregionale, sia perchè vuol mantenere il carattere di "allarme", per chi lo vuol sentire.

La conferma più eloquente della gravità e infondatezza della decisione della Giunta regionale viene dai numeri, e cioè dal semplice confronto con la situazione delle altre regioni italiane, a statuto ordinario e a statuto speciale (cfr. scheda in calce).

Delle 19 regioni in cui esiste l'istituto referendario abrogativo (fa eccezione la Sicilia), la grande maggioranza (15) presenta rapporti percentuali - tra firme necessarie e popolazione totale - compresi tra lo 0,2% della Lombardia e l'1,6% del Friuli-Venezia Giulia. La nostra regione e la provincia di Bolzano, con lo 0,9%, e la provincia di Trento, con l'1,1%, si trovano in una posizione intermedia. Questo disegno di legge propone invece che l'indice percentuale passi uniformemente al 2,2% per entrare nella "zona bassa" delle quattro regioni i cui indici sono talmente alti da dissuadere chiunque da iniziative "avventate, fastidiose" e comunque destinate all'insuccesso (Liguria - 2,7%, Calabria - 2,9%, Molise - 3,0%, Valle d'Aosta - 3,5%). Vogliamo evitarlo se non altro per orgoglio "autonomista"?

Nella crisi della Politica infatti sempre meno credibili ed utilizzabili risultano le categorie generali, ideologiche, onnicomprensive; si vanno affermando invece iniziative più concrete e dirette (tra cui quelle di tanti comitati e gruppi, radio e riviste, ecc.). Il referendum permette una certa de-ideologizzazione della politica ed una sua riappropriazione da parte dei cittadini. Movimenti che non si riconoscono o non delegano ai partiti, possono esprimersi in questa forma (come avvenne in Austria nel 1980, per iniziativa dei "verdi", sulle centrali nucleari). Peccato, anzi, che finora non si sia introdotto da noi il referendum anche propositivo, almeno quello consulti

vo; esiste invece solo quello abrogativo, ed in esso c'è una inevitabile carica polemica contro il legislatore di cui si vuole correggere l'operato. Anche per questi motivi è opportuno non approvare questo testo di legge, e rivederlo in commissione con un intendimento filo-referendum invece che anti-referendum.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

La discussione generale è aperta.

Wer meldet sich zu Wort? Abg. Boato.

Chi chiede la parola? Cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Io avrei rinunciato volentieri anche alla lettura della relazione di minoranza, ma così mi sembrava un modo di entrare nel merito delle questioni.

Siccome come relatore di minoranza posso riprendere la parola, io rinuncerei a intervenire nel dibattito generale, chiedendo di sentire prima di tutto le posizioni della Giunta, con la quale si è discusso abbastanza a fondo su questa questione, eventualmente riservandomi brevemente una replica, in quanto relatore di minoranza penso che ne ho diritto, quindi senza riprendere discorsi che potrebbero essere cancellati, almeno quantitativamente nell'allarme, dalle posizioni riprese dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): La relazione di minoranza del cons. Boato è, a mio parere, esagerata nei toni e nelle affermazioni.

Il cons. Boato la definisce un grido, ha il valore di un grido, questa legge è un mostro giuridico, è l'aspetto di un golpe istituzionale, tutta una serie di lacci e laccioli che dovrebbero impedire lo svolgimento del referendum.

A mio parere le cose non stanno così! Cercherò di affrontare pacatamente i vari punti affrontati dal cons. Boato.

Il numero delle sottoscrizioni richieste. In effetti con la cifra di 20 mila per il referendum regionale e 10 mila per i referendum provinciali, mentre prima eravamo quasi in coda alle regioni per quanto riguarda il numero delle sottoscrizioni, adesso si spostiamo verso l'alto, però siamo sempre preceduti da alcune regioni: siamo preceduti dalla Valle d'Aosta, che ne chiede 4.000 su 112 mila abitanti, quindi pari al 3,5%, siamo preceduti dal Molise, che chiede 10 mila su 324 mila abitanti, il 3%; dalla Calabria che ne chiede 60 mila su 2 milioni di abitanti, pari al 2,9 e anche dalla Liguria, la quale ne chiede 50 mila, su una popolazione di 1 milione e 700 mila, pari al 2,7.

Noi con le nuove cifre ci porteremmo al 2,2 e quindi, anche se ci siamo alzati, non siamo coloro che, fra le regioni, chiedono il massimo numero di firme.

Io sono d'accordo che il referendum è una manifestazione di democrazia diretta, però il referendum è una cosa seria; noi abbiamo avuto un'esperienza in Provincia di Trento del referendum dell'80 e il cons. Boato sa perfettamente, perché è stato promosso dal gruppo radicale, mi pare che in quel periodo il cons. Boato era in buoni rapporti, ritengo, con i radicali, e una legge che aveva ricevuto dal

Consiglio provinciale i consensi pari al 56%, poi la popolazione l'ha riconfermata con i consensi pari al 75,6%.

Quindi, accanto alla necessità della democrazia, credo esistano anche le esigenze di una serietà nel momento in cui determinati referendum vengono presentati.

Per quanto riguarda l'affermazione che ci sono tanti lacci e laccioli, io preciso che non si tengono referendum in base a questa legge, soltanto in occasione di elezioni regionali e comprensoriali, ma sappiamo che le regionali e comprensoriali dovrebbero svolgersi contemporaneamente, e in caso delle elezioni comunali, almeno in due terzi dei comuni della Regione.

E anche in questo caso il referendum slitterebbe, invece che dal 1° marzo al 30 aprile, slitterebbe dal 15 ottobre fino al 30 novembre.

Per quanto riguarda uno dei nodi più sofferti di questa legge e diretta conseguenza della sentenza n. 43 della Corte Costituzionale, cioè chi è abilitato a esprimere il giudizio di ammissibilità? Tutte le regioni, cons. Boato, eccezion fatta per un numero ristrettissimo che avevano delle leggi precedenti alla sentenza della Corte Costituzionale, ma l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, quasi tutte prevedono che il giudizio di ammissibilità venga pronunciato dall'Ufficio di Presidenza, purché sia unanime; se non è unanime decide il Consiglio.

Quindi non credo che tutte le regioni tipo l'Emilia Romagna, la Toscana, la Liguria siano così antidemocratiche! D'altronde la sentenza della Corte Costituzionale vieta di rivolgersi alla Magistratura ordinaria e questo è stato uno dei motivi per i quali la

Corte Costituzionale, con la propria sentenza, ha abrogato l'art. 7 e l'art. 20.

Per quanto riguarda il problema della legge regionale che interessi direttamente una sola provincia, è pur sempre una legge regionale e pertanto il referendum deve essere sempre regionale. Abbiamo previsto una normativa in cui si dice che qualora l'oggetto del referendum riguardi soprattutto o direttamente una sola Provincia, almeno metà delle firme vengono raccolte in quella Provincia.

Il costo del referendum. Quanto costano, dice nella sua relazione di minoranza! Io credo, sono convinto, sono i prezzi della democrazia, purché i promotori del referendum non lo facciano spensieratamente, perché in questo caso il costo del referendum viene poi a gravare su tutta la comunità. Quindi pur consapevole e profondamente convinto che anche il costo del referendum deve essere accolto, perché si tratta di una manifestazione di democrazia diretta, però una certa attenzione, un certo buon senso, un certo equilibrio per quanto riguarda il referendum credo che deve essere fatto.

Un altro punto, contenuto nella sua relazione di minoranza, è un punto estremamente delicato, cioè in quali casi il Presidente della Giunta regionale può interrompere o dare disposizioni affinché il referendum non abbia più corso. Noi abbiamo previsto tre ipotesi: l'ipotesi della sentenza della Corte costituzionale, che abroga l'oggetto del referendum, una abrogazione e poi anche una modifica. Io mi rendo conto che demandiamo al presidente della Giunta regionale una discrezionalità eccessiva: allora in questo caso io proporrò un emendamento, in modo che non sia il Presidente che discrezionalmente ritiene che la normativa sia stata modificata in modo tale da tener

conto delle richieste dei promotori del referendum, ma che ci sia un organo, si pensava il T.A.R., che esprime un parere vincolante. Evidentemente fin tanto che il T.A.R. non ci sarà questa fattispecie non scatterà.

In merito al numero delle sottoscrizioni, che è uno dei grossi nodi, la Giunta è disponibile anche a sentire quali sono le indicazioni che emergono dal dibattito e che provengono dall'aula.

Per quanto riguarda ancora il tempo necessario affinché si possa sottoporre una legge, o un articolo, o un comma della legge al referendum, noi abbiamo previsto due anni; ho visto che altre regioni, ad esempio la Lombardia e la Campania, prevedono un anno solo.

Invece il cons. Boato ritiene che debbano essere immediatamente suscettibili i referendum, noi abbiamo previsto due anni perché ci sia un certo periodo di tempo per vedere qual è la reale portata delle disposizioni, oggetto di referendum, credo che si possa accettare anche un anno.

Per quanto riguarda il problema della Valle di Fassa, c'è un emendamento in cui si dice che non solo in Val Badia e in Val Gardena, ma anche in Valle di Fassa, e propone il numero di 1000 sottoscrizioni.

Poi non sono riuscito a capire bene, perché quell'articolo riguarda sia i referendum regionali che provinciali, poi fa un altro emendamento a un altro articolo, dove prevede solo per la Valle di Fassa. Ne ho parlato con i miei colleghi e con il funzionario, ma è sufficiente il primo per i referendum che riguardino le minoranze linguistiche.

Il primo riguarda sia referendum regionali che provinciali, perché poi abbiamo un articolo che dice: le norme di cui... si

applicano..., rimane però sempre il numero 1000, prima era 1500. Anche sulle cifre io ho detto prima che la Giunta è in un atteggiamento di disponibilità, sempre che si trovino le convergenze a livello di Consiglio provinciale.

Quindi, in conclusione, io ritengo che la relazione di minoranza rappresenti comunque un interesse, uno stimolo per approfondire o per discutere su alcuni nodi e alcuni passaggi di questa legge, anche se, a mio parere, è decisamente eccessiva, dal momento che, ancora in Commissione, con un emendamento della Giunta, è stata eliminata quella norma che prevedeva che non erano conteggiabili le sottoscrizioni in eccedenza alle 4000 raccolte, perché obiettivamente lì c'era una questione di costituzionalità che, in vie brevi, era stata fatta presente al sottoscritto da parte del Governo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Faccio riferimento ai punti sollevati dall'assessore, il più stringatamente possibile, perché eventualmente si può discutere in sede di dibattito articolato.

Sulla questione delle firme il problema è il quanto; è evidente che alcune migliaia di incremento in un senso o in un altro sono determinanti per una valutazione e quindi auspicherei che ci fosse un emendamento. Noi abbiamo presentato un emendamento del ritorno, non alla situazione precedente, ma i 5000 a Trento e i 5000 a Bolzano, diciamo diecimila, ma c'è un bel salto, è un rapporto uno a due tra la proposta della Giunta, e quindi sarebbe opportuno sapere se c'è una

controproposta.

La questione del referendum è una cosa seria e io sono d'accordissimo. Devo dire che - ognuno ha i suoi problemi credo da un punto di vista politico e in rapporti con altre forze politiche - proprio la questione dei referendum provinciali a posteriori è stata un elemento di grosso dissenso, rispetto ai radicali.

Noi li abbiamo combattuti perché in linea di principio eravamo d'accordo sui tempi e i modi, e certamente è stato un referendum un po' affrettato, per essere generosi, verso i radicali.

La controparte ha deciso lei le modalità della non discussione, la chiusura dei mass media c'è stata, certo nessun mass media è stato governato dalla Giunta regionale, però è evidente che c'è chi ha interesse a farlo tacere e ha più forza ed è stato un po' tutto il sistema dei partiti, non metto la sinistra assieme al centro e alla destra, però c'è stato un silenzio generale e i luoghi di discussione sono stati i luoghi in cui era gestita quella legge di fatto, perché le scuole materne e le scuole dell'infanzia funzionavano in quel modo e avevano, da un punto di vista istituzionale, l'interesse a che le cose rimanessero tali e quali.

Certo voi potete dire: chi non è in grado di scatenare una discussione o un dissenso effettivo, non ha neanche la furbizia politica e questa è una critica che ha un buon fondamento, però non c'era la illegittimità del ricorso, c'era una inopportunità politica e una incapacità di capire, fra l'altro, che i problemi culturali, che sottostavano a questi referendum, andavano affrontati con strumenti diversi e con molta precedenza rispetto a un eventuale referendum.

Era insensato porre un sì-no in una situazione complessa che

non si poteva tagliare come il referendum taglia. Ripeto, qui c'è la mancanza della possibilità di referendum consultivo e propositivo, che rendono molto schematica questa vicenda.

Sul giudizio di ammissibilità è vero che la maggioranza delle regioni ha come strumento non il tribunale - mi sembra che una regione ha ancora il tribunale, non so se è l'Emilia Romagna - ma l'Ufficio di Presidenza. Ma è stridente da un punto di vista anche costituzionale, perché è chiamato a decidere in causa propria, cioè non è coinvolta solo la Giunta quando si propone un testo di legge, perché potrebbe essere anche un testo di legge votato dal Consiglio regionale o provinciale che sia, proposto dalle minoranze o da un settore delle minoranze e poi rivisto in qualche modo e accettato dalla maggioranza, è avvenuto! E potrebbe essere messo in discussione anche questo tipo di legge ed è il Consiglio nel suo insieme il legislatore, non è la Giunta provinciale, anche se in qualche caso ha una sua priorità perché è la proponente, spesso è la proponente di leggi che poi vengono approvate.

Quindi l'Ufficio di Presidenza si ritrova, in un certo senso, nella condizione oggettiva, non dico soggettiva - non faccio un attacco alle persone in quanto tali, sarebbe infondato - ma è una condizione oggettiva di difesa dell'istituzione, rispetto alla richiesta di abrogazione di un qualche cosa che ha contribuito a emettere, cioè un disegno di legge, da parte di un Consiglio, che è rappresentato sinteticamente dall'Ufficio di Presidenza.

Dovrebbe essere palese questo! Perché non potremmo essere, nel momento in cui rivediamo una legge a fondo, proprio a partire da una questione di incostituzionalità, non potremmo essere noi, non i primi della classe, ma quelli che approfittano di questa occasione per andare

un tantino più a fondo? La proposta fatta da noi verbalmente, perché il problema giuridicamente è difficile, è un comitato ad hoc, costituito da un designato dalla presidenza del Consiglio provinciale o regionale, nel caso di referendum provinciale o regionale, un designato dal comitato dei referendum e un magistrato, che non coinvolge il tribunale perché il magistrato che è incaricato di controllare all'interno di una commissione, per esempio, sull'assegnazione delle case popolari, come avviene nell'Alto Adige-Südtirol, per esempio, non coinvolge il tribunale come autorità.

Quindi non ricorrerebbe nella fattispecie sollevata proprio contro la legge sui referendum dalla Federaccia allora, cioè che il tribunale non era un organo costituzionalmente ammissibile per una regione a statuto speciale. Come molti magistrati, nominati dal tribunale, ma chiamati a loro responsabilità all'interno di una commissione, non coinvolgono il tribunale! Non c'è la figura istituzionale del tribunale presente con essi, in via subordinata potrebbero essere anche tre magistrati, ma non il tribunale in quanto tale! Credo però che sarebbe, dal punto di vista di una società intera, una rappresentanza cristallina quella del comitato che ricorre contro una legge, del presidente dell'istituzione che ha emesso la legge e di un tertius che è un magistrato.

Sostituire l'Ufficio di Presidenza con un organo, che non ha bisogno di essere eterno, è designato ad hoc in quel momento e ci sono precedenti giuridici finché si vuole! Rappresentante del comitato dei referendum, rappresentante dell'istituzione nominata dal Presidente, potrebbe essere il Presidente, ma sarebbe un'autorità eccessiva rispetto a un comitato di questo tipo, e un magistrato, nominato d'ufficio dal

tribunale per questa decisione.

Passo agli altri argomenti brevemente. Quello della legge regionale, che viene messa in discussione soltanto in una delle due Province, è madornale! Potete dire: non succederà, forse una legge regionale non verrà mai impugnata, però la legge deve tener conto dei casi, altrimenti è inutile che legiferi. Allora poniamo ci sia anche lo stesso numero di firme che c'è in questo momento, oggi a Bolzano sono richieste 4000 firme, a Trento 5000, a livello regionale, tra l'altro, è sensata questa cosa, fino ad oggi sono 8 mila richieste, cioè un po' meno della somma delle due Province.

Se c'è una legge che viene impugnata da cittadini della Provincia di Trento e che non ha nessun riferimento con Bolzano, oppure le norme son diverse, non si raccoglieranno facilmente 4000 firme a Bolzano; se poi passiamo al tetto che voi avete posto con questa legge, 20 mila firme dovrebbero essere raccolte, 20 mila vuol dire 23-24 mila firme valide, dovrebbero essere decisamente verso le 15 mila nella Provincia interessata e diciamo un residuo di 5-6 mila nell'altra, ma sono cifre elevatissime!

E' elevatissima nella provincia dove c'è l'interesse, nell'altra è forse anche più elevata perché non si può raccogliere le firme su un fatto di conoscenza che viene soltanto per gli addetti ai lavori. Sapere, per esempio, che nel Sudtirolo c'è la questione, ho citato un caso madornale, degli obiettori etnici, è una norma eventualmente che va contro di loro, rispetto a un loro diritto politico, nel Trentino può essere risaputo da 500 addetti ai lavori della politica, dell'informazione e di poco più delle grosse istituzioni.

Non si raccoglierebbero mai 5 mila, men che meno 10 mila firme, perché per un referendum, come lo avete posto voi, dovrebbero essere 12-13 mila a Bolzano, perché occorre sempre un po' di più per le firme valide, perché c'è sempre un margine di insicurezza, e almeno 10 mila nel Trentino, vuol dire veramente non poterlo fare! Ma io credo sia impossibile anche con i termini attuali, perché il referendum non è mai regionale.

Parliamo dell'altra questione - non torno sulla questione della eccessiva discrezionalità perché l'ha già ammessa l'assessore a Beccara - della decisione di procedere o non con il referendum da parte del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia, nel momento in cui ci fosse una legge che va nel senso del referendum o che comunque tratta quella materia. Il caso palese è quello della legge sulla caccia nel Trentino: si è bloccata fortunatamente una legge, che, secondo chi aveva promosso il referendum e credo un'opinione vasta, non andava per niente nel senso del referendum, cioè di trasformare in meglio la legislazione della caccia, ma che per i proponenti in Giunta provinciale andava nel senso migliorativo.

Nel caso specifico sarebbe veramente stridente se fosse il Presidente Mengoni a dire: non si fa più il referendum su questa legge, nel caso fosse passata. Ma questo è un discorso più generale, non tocca solo Mengoni, tocca qualsiasi nel suo ruolo e non tocca solo la Provincia, ma anche la Regione e la Provincia di Bolzano.

L'ultima considerazione, anche perché sulla questione dei due anni c'è stata la proposta della legge che discutiamo, dice: se una legge deve venire sottoposta a referendum deve avere almeno due anni di prassi, deve essere sperimentata. La proposta di un anno mi sembra di

buona volontà, in un anno si capisce la tendenza della legge, come funziona ecc. ecc.; in due anni rischia di impedire in una situazione in cui si può fare e non sono molti i referendum, la sua realizzabilità o di rimandarlo magari di un'intera legislatura.

L'ultimo punto è quello della Valle di Fassa. C'è una questione generale, le 1500 firme per i ladini della Provincia di Bolzano sono tante, credo che gli abitanti siano intorno ai 13-14 mila, gli elettori saranno sui 10-11 mila, 1500 firme vuol dire il 15% degli elettori che devono poter sottoscrivere perché venga messa a referendum la legge che li riguarda.

Poi c'è una seconda questione che riguarda il riconoscimento della Valle di Fassa come entità ladina e che quindi anch'essa possa dichiararsi. Forse è il caso più palese di referendum regionale, perché riguarderebbe i ladini dell'una e dell'altra parte, ma non è detto che i ladini di Fassa non possono porre una questione che riguardi la Provincia di Trento, tanto che nella Provincia di Trento la loro tutela è molto inferiore, al di là della qualità della tutela, è decisamente meno riconosciuta.

Allora la proposta era che per i ladini di Fassa ci fossero le 500 firme, perché l'entità demografica è quasi metà delle altre due valli, mi pare sui 6-7 mila abitanti e 1500 firme sono un'enormità.

Quindi dovrebbero essere mille nel Sudtirolo e 500 nel Trentino per le due entità ladine.

Questo era il significato del doppio emendamento, può darsi che non sia espresso perfettamente bene, quello che conta comunque è discutere nel dettaglio.

L'ultima questione che non è stata sollevata neanche da me è

me ne rendo conto a posteriori, è anche più grave. Là dove si dice, non solo nella legge che si rivede con questo disegno di legge n. 82, ma anche nella precedente, legge che vige...

PRESIDENTE: I signori consiglieri sono pregati di parlare sottovoce!

BOATO (NS-NL): ... la vigente legge sui referendum, giugno 1957, n. 11 - e questo è un problema cruciale per il Sudtirolo - sostanzialmente dice che "non possono essere sottoposte a referendum norme che riguardano la tutela delle minoranze". E poi c'è una specificazione ulteriore che riguarda il contenuto, che può essere di natura economica, di natura sociale, di natura culturale.

Vi faccio rilevare, colleghi tutti, ma in particolare quelli di lingua tedesca, non solo quelli della S.V.P., che questo credo sia certamente un impedimento assoluto a qualsiasi tipo di referendum nel Sudtirolo.

Perché le questioni cruciali del Sudtirolo, volenti o nolenti, sono ancora di natura etnica e etnico-linguistica, quindi riguardano le minoranze, le entità minoritarie a livello nazionale, ma non a livello provinciale di lingua tedesca, la minoranza di lingua ladina e la differenziazione delle tre entità linguistiche, quindi anche della italiana.

Allora, Peterlini dico anche a te, scusa, noi oggi variamo una legge sui referendum - c'è anche Magnago che sta parlando in questo momento, ma lo dico a te in quanto rappresentante di un partito quasi completamente di lingua tedesca, Lunger non c'è e purtroppo non mi posso rivolgere a lui - però se ci fosse un settore della popolazione di

lingua tedesca, e non lo faccio per opportunismo, io faccio tutto il panorama adesso, di lingua tedesca che sollevasse una questione sulla propria tutela - la può sollevare da destra, da sinistra, dal centro, non mi importa, anzi rifiuto destra e sinistra in queste questioni - e sollevasse una questione su una legge che è stata votata dal Consiglio provinciale e che quindi ha avuto il voto della S.V.P., sennò non sarebbe mai passata! ed è una questione di tutela, ma nella qualità, cioè non mette in discussione la tutela della minoranza, ma le modalità specifiche della tutela, può riguardare la Val Venosta per un caso particolare, magari l'U.S.L., dico a caso, potrebbe riguardare però anche altre questioni in cui un'area contadina si ritrova rispetto a un'area urbana in contraddizione per le modalità della tutela e potrebbe riguardare una questione culturale, ma anche un questione economica, per esempio, in rapporto al proporz.

Spostiamo il raggio dalla entità tedesca, che è la più forte nella sua rappresentanza politica, e guardiamo i ladini. Se i ladini solleveranno una questione di referendum nel Sudtirolo, lo faranno su una legge di tutela delle minoranze per avere più tutela, non per abolire la tutela delle minoranze, però metterann in discussione questa.

Allora con l'articolo così com'è, anche nella legge del 1957, non si può porre a referendum! Di fatto vuol dire che nel Sudtirolo noi rischiamo di parlare di 10 mila o di 20 mila firme, io auspico che ci sia una mediazione seria, serena - non so se sono stato meno sereno nel parlare, forse ho accentuato troppo - però dico a voi, minoranza di lingua tedesca, che potrebbe ritorcervi contro questa questione, magari per una parte di voi stessi perché non voglio dire che siate un'entità totale, questo riguarda anche gli italiani e anche le

contraddizioni tra gli italiani e tra gli italiani e i tedeschi e tra italiani e ladini, ma per superare le contraddizioni!

Comunque i ladini sono certamente l'ultima ruota del carro, nel Trentino non se ne parla neppure, ma anche qui 1500 firme sono già un ostacolo grosso.

Sono convinto che in buona fede qualcuno di voi pensa: se c'è una questione nazionale ladina si supererà anche questo ostacolo. E io come simpatizzante ladino credo sia vero.

Però non basta, qui c'è un vincolo di natura giuridica più rilevante perché riguarda il contenuto. Non è possibile mettere in discussione una legge che riguarda la tutela delle minoranze!

E allora chi mette in discussione una tutela delle minoranze, che ritiene insufficiente o ritiene deviata o ritiene parziale, non è in grado di farlo.

Con l'assessore a Beccara abbiamo anche un po' lavorato assieme a discutere i limiti veri e i limiti supposti della legge, io mi sono trovato criticato giustamente in alcuni punti e ho accettato la critica, però, pur facendo le pulci nella relazione di minoranza, una pulce grossissima, forse la più grossa è scappata e riguarda la legge precedente. Vi chiederei un attimo di attenzione su questa cosa perché non è una legge che può passare così, chiacchierando di altro.

PRESIDENTE: Abgeordneter Tomazzoni.

Consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Il problema, signor Presidente, signori consiglieri, è molto delicato e sono d'accordo anch'io con Boato che non si può

varare una legge, senza una attenta riflessione sulle sue conseguenze. Se le conseguenze sono quelle di rendere praticamente impossibile o se non impossibile estremamente difficile l'espressione diretta della popolazione, attraverso questo istituto che è riconosciuto nella Costituzione italiana, evidentemente commettiamo un errore e noi siamo contrari a una legge di questo genere. Ci pare che la proposta, come è uscita dalla Giunta regionale, si avvicini, se non raggiunga questo obiettivo, ma si avvicini a questo obiettivo di rendere estremamente difficile l'esercizio della democrazia diretta, per alcune ragioni che sono state già illustrate, ma che vorrei qui richiamare.

La democrazia evidentemente ha delle regole alle quali bisogna sottostare, non vogliamo trasformarla in qualche cosa di diverso dalla democrazia stessa.

Noi viviamo in una democrazia che non è esercitata direttamente, ma è esercitata per delega agli eletti, i quali fanno le leggi, esercitano nel governo il potere e poi vengono giudicati dagli elettori alle scadenze naturali.

L'uso del referendum, io penso sia una specie di anticipo di giudizio o di giudizio intermedio o di giudizio su particolari aspetti della legislazione, non è un giudizio globale quello che si dà sui partiti alla fine della legislatura e quindi sul loro operato complessivo, sui loro orientamenti ideologici, sui loro comportamenti, ma è un giudizio che può passare attraverso i partiti, che gruppi di cittadini, attraverso la raccolta di firme, esprime su un particolare provvedimento legislativo.

Io non so esattamente se questo giudizio possa essere un giudizio sulla legge in sè stessa e quindi venga in un certo modo a

intaccare i princípi dai quali è nata la legge, o se sia un giudizio sugli effetti della legge, sulla operatività della legge, effetti possono essere non del tutti previsti dal legislatore, nel momento in cui vara la legge.

Probabilmente l'una e l'altra cosa, ma evidentemente il cittadino si muove soprattutto sugli effetti, su quelle che sono le conseguenze di una legge, sulla operatività di una legge e per questo si dice che giustamente ci deve essere un lasso di tempo di operatività della legge per poter esprimere un giudizio sulla stessa; quindi su questo tema dell'anno o dei due anni ci può essere discussione, ma è evidente che il buon senso ci dice che un lasso di tempo adeguato a verificare gli effetti di una legge ci deve essere, altrimenti andiamo a discutere soltanto sui princípi e diventa allora un discorso che non riguarda quella singola legge, ma che investe problemi che sono politici, che sono dei partiti, i partiti sono i portatori di questi orientamenti dell'elettorato e quindi usciamo dal campo specifico del referendum.

Io ritengo appunto che allora quel problema possa essere risolto facendo un calcolo più preciso di quello che è il tempo necessario perché una legge possa effettivamente esprimere i suoi effetti, in modo da poter essere giudicata.

Più grave e più delicato è il problema del numero delle firme sul quale mi pare sia centrata, in modo particolare, la relazione di minoranza. Su questo noi non siamo d'accordo con quanto ha proposto la Giunta, perché effettivamente mi sembra un numero eccessivo per due ragioni: per ragioni di dispersione della popolazione, per difficoltà nella raccolta delle firme, ci troviamo in una situazione particolare;

per le ragioni che sappiamo rispetto alla composizione etnico-linguistica, chiamiamola così, della nostra popolazione, che rendono più difficile la convergenza di particolari interessi, dato che c'è sempre anche questo risvolto presente nella nostra legislazione.

Tanto più questo discorso vale nella Provincia di Bolzano, dove il numero dovrebbe essere proporzionalmente ridotto, visto che c'è questa composizione della popolazione, che rende più difficoltosa la raccolta delle firme.

Qui ci dovrebbe essere una distinzione, come c'era precedentemente e dovrebbe essere mantenuta tra la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano, perché si deve prendere atto della situazione esistente.

Per quanto riguarda l'altro tema, quello della dichiarazione di ammissibilità, la Corte Costituzionale ci ha messo nei guai, perché logica vorrebbe che fosse un organo esterno al Consiglio regionale che ha votato le leggi, che decide sull'ammissibilità o meno di un referendum e non lo stesso organo che ha votato una legge.

La Corte Costituzionale ha dichiarato che non si può utilizzare il tribunale per questa dichiarazione di ammissibilità, però anche la scelta di lasciarla all'Ufficio di Presidenza e poi al Consiglio regionale, nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, ha l'altro difetto evidente, cioè che lo stesso organo decide in merito a provvedimenti che esso stesso ha assunto. Non so se si sono studiate tutte le possibilità di trovare una soluzione, trovare cioè qualche cosa di esterno.

Se non c'è si fa di necessità virtù, cioè bisogna adattarsi. Vorrei sentire, anche nella discussione articolata, dalla Giunta qualche

altra ipotesi che sia stata presa in esame e vedere se si può uscire da questa situazione che non è logica, in sostanza, pur essendo l'unica percorribile.

Invece si può uscire, mi sembra, da quell'altra ambiguità, quella del Presidente della Giunta provinciale che decide se una legge è stata modificata in modo tale da annullare il referendum: mi pare che prima l'assessore accennava ad una via d'uscita, attraverso il T.A.R., e questo è già un passo avanti che migliora il testo della legge.

Io direi che un momento di riflessione è necessario, soprattutto per il numero delle firme, che così com'è noi non possiamo approvarlo, va certamente ridotto e va anche adeguato in modo particolare nella Provincia di Bolzano alla situazione della composizione della popolazione, si deve tener conto dei diritti della popolazione ladina, sia in Alto Adige che in Val di Fassa, senza arrivare con ciò a rendere il referendum un'arma da utilizzare con leggerezza da parte di un numero troppo esiguo di cittadini.

E' un'arma che va usata con molta attenzione, che va usata quando c'è una sensibilità diffusa su un determinato argomento, quando cioè si è creata veramente una situazione di disagio nella popolazione, allora si deve dare la possibilità alla popolazione di esprimersi, ma ci deve essere un numero evidentemente adeguato di persone che si raccolgono intorno ad un'opposizione, perché il referendum prevede solo l'opposizione al disegno di legge.

Noi esprimiamo un giudizio negativo sulla legge così com'è, riservandoci però di rivedere questo giudizio qualora questi argomenti, questi temi che ho sinteticamente annunciato, trovino una possibilità di emendamento e di miglioramento nel corso della discussione della legge

stessa.

PRESIDENTE: Sind noch Wortmeldungen im Rahmen der Generaldebatte? Keine.

Ci sono altri interventi in discussione generale? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist mit 2 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen

genehmigt.

Il passaggio è approvato con 2 voti contrari e 7 astensioni.

Art. 1

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio regionale può farsi promotore, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto speciale, di un referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi regionali. Il referendum è indetto quando venga presentata richiesta scritta da almeno ventimila elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi emanate ai sensi dell'art. 7 dello Statuto speciale;
- c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

La richiesta di referendum non può essere presentata prima che siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge oggetto di referendum".

Il quinto comma dello stesso art. 1 è abrogato.

Hierzu ist ein Änderungsantrag des Abgeordneten Boato, folgenden Wortlauts eingereicht worden:

E' stato presentato il seguente emendamento a firma del consigliere Boato del seguente tenore:

All'art. 1, primo comma, le parole "ventimila elettori" sono sostituite con le parole "diecimila elettori".

Es ist ein weiterer Änderungsantrag eingereicht worden, unterzeichnet von Pasquali, Matuella und Peterlini:

E' stato presentato un ulteriore emendamento a firma di Pasquali, Matuella e Peterlini: all'art. 1, secondo comma, le parole "ventimila elettori" sono sostituite con le parole "quindicimila elettori".

Ich habe jetzt diese beiden Änderungsanträge verlesen. Wir behandeln zuerst den Änderungsantrag Boato, weil er der weitgehendere ist. Meldet sich jemand zu Wort? Abg. Boato.

Ho dato lettura di questi due emendamenti. Trattiamo prima l'emendamento Boato, essendo questo il più esteso. Qualcuno chiede la parola? Cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Presidente, io ritengo che si debba mettere ai voti anche questo emendamento. Ho già capito che sarà bocciato e volevo fare una proposta di un terzo emendamento che sostituisce il primo e il secondo. La proposta che faccio, di fronte alla quale mi asterrei, ritengo abbia un certo fondamento. Io proporrei che si votassero le 14.000 firme a livello regionale e 7.000 a livello provinciale, cioè che ci fosse l'impegno del collegare queste due dimensioni, nel modo più semplice, l'una il doppio dell'altra.

Accettando in linea critica con chi ha promosso i due referendum del Trentino, tanto criticati in questa sede, anche dal consigliere Tomazzoni, motiverei questo come principio: voi ritenete che il referendum deve essere fatto in un caso eccezionale e che ci debba essere una tale spinta di base che superi l'ostacolo di un numero maggiore di firme; allora vi proporrei, proporrei anche al consigliere Benedikter, anche se è del Sudtirolo e non del Trentino, nel Trentino sarà sicuramente più facile, come lo è stato facile, nel senso di possibilità, che si ponga la questione di un referendum.

Senza confronto il referendum più sentito e più agevole, credo lo possiate riconoscere tutti, è quello sulla caccia, sulle modalità in cui avviene la caccia nel Trentino, non è la stessa che nel Sudtirolo. Allora le firme valide raccolte sulla caccia, ed è stato relativamente agevole raccogliercle e organizzarle, non hanno raggiunto il numero di 15.000, ne hanno avute 7.500.

Io vi proporrei - non è una cosa che io voterei, mi asterrei perché mi piange il cuore che si aumentino le firme per i referendum, ma comunque non ritengo che alcune critiche siano state fatte giustamente - allora vi proporrei: assumiamo come base quantitativa di riferimento il

referendum di gran lunga più agevole da sottoscrivere, che per il Trentino è certamente quello sulla caccia. Cioè sulla caccia c'è un'opinione veramente contraria per come è gestita.

Prescindiamo dai giudizi di merito, ci può essere anche disaccordo, ma certamente c'è questa facilità nella raccolta di firme su questa questione. Sono state raccolte, nei tempi debiti, ma non con estrema facilità, 7.500 firme valide, allora vi chiedo: assumiamo questo come riferimento, le 7.000, perché bisogna andare un po' sopra di qualche centinaio, le 7.000 firme per il Trentino e per l'Alto Adige - Südtirol, e le 14.000, cioè il doppio, la somma delle due Province, per la Regione intera.

Allora vi proporrei che accettiate il ritiro dei due emendamenti, è ovvio che la maggioranza può dire quello che vuole, ma mi sembra che avrebbe senso che ci fosse una specie di accordo a metà strada, che si proponessero le 14.000 regionali, dando per inteso che a livello provinciale si proporranno poi o si fa l'emendamento subito, lo potete fare voi che siete più autorevoli di me in termini di voti, le 7.000.

Quindi ritiro la proposta di mantenere la situazione così com'è e anche di portarla a 15. Direi a livello provinciale di assumere questo dato indicativo del referendum sulla caccia nel Trentino, che è plafond certamente difficile per qualsiasi altro tipo di iniziativa, molto difficile.

Il che fra l'altro renderebbe anche più legittima la raccolta delle firme che c'è stata, senza quasi bisogno di una norma transitoria che per ragioni giuridiche è necessaria, cioè ammettere la validità della raccolta di firme, ma in certo senso sarebbe ammessa

anche nella sostanza, cioè anche se la raccolta di firme dovesse essere rifatta, varrebbe il limite delle 7.000 che è già superato dal referendum sulla caccia.

Questo è un fatto a margine, è solo un commento esterno, lascia il tempo che trova. Io propongo di assumere il 7 e il 14.000, rispettivamente per le due Province e per l'intera Regione, dato piuttosto rilevante, ma che non impedisce in assoluto un referendum molto sentito, come è stato quello della caccia nel Trentino.

PRESIDENTE: Abgeordneter Mitolo.

Consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Ritengo che sia una proposta accettabile e valida, proprio per cercare di contemperare le varie posizioni che si sono determinate. D'altra parte vedo che la stessa maggioranza si è sentita in dovere di proporre un emendamento con la riduzione da 20 a 15 mila firme per la Regione. Il che significa che si è resa conto come in effetti esistano delle obiettive difficoltà perché un referendum sia possibile nella nostra Regione.

Tutti i dati che sono stati portati in discussione precedente ci sembra che giovino proprio al fatto di dover accettare questa linea di contenimento del numero delle firme, se vogliamo che effettivamente l'istituto del referendum sia possibile in una Regione come la nostra, che ha una sua particolarità e una sua situazione del tutto anomala, soprattutto per la presenza di varie minoranze nell'ambito stesso della Regione e con particolare riguardo alla situazione della Provincia di Bolzano.

Io non mi dilungo oltre, ma mi sembra che la proposta fatta dal consigliere Boato possa essere accettata.

PRESIDENTE: Abgeordneter Pasquali.

Consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, senza ripetere le considerazioni che hanno preceduto e che sono state indicate nelle relazioni e che sono state riportate qui sull'opportunità di valorizzare l'istituto del referendum per quello che esprime e per quello che vuol significare e quindi sulla opportunità di aumentare i limiti che la legge precedente aveva intuito, al punto in cui siamo però mi sembrerebbe non giusto prendere un riferimento come quello della caccia. Io non sono cacciatore, collega Boato, ma per dire praticamente il massimo degli sforzi, ritiene Boato, che possa essere stato fatto in Provincia di Trento e che ha visto 7 mila e 500 firme, poniamo una barriera di questo genere qui.

Siamo stati nelle condizioni di esprimere, credo, una doverosa forma di mediazione tra le varie istanze che sono uscite, tra la proposta della Giunta regionale, tra la proposta di un emendamento che aveva fatto il collega Boato, io credo che non sia il caso di valutare le centinaia di voti in più o in meno, ma sia il caso di valutare la disponibilità a venire incontro con una proposta mediatrice, che faccia riferimento al significato sostanziale di accettazione di una proposta mediana come quella.

Valutazioni matematiche a questo punto di rapporto tra una cosa e l'altra, mi pare non sarebbe il caso di farle.

Quindi, per quanto ci riguarda, confermeremo la proposta delle 15 mila in questo caso e dico subito che il riferimento al referendum provinciale è di 8 mila e ne parleremo forse dopo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Barbiero.

Consigliere Barbiero.

BARBIERO DE CHIRICO (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, non ho potuto prendere prima la parola, ma intendo esprimere, sugli emendamenti che sono in discussione, alcuni pareri.

Innanzitutto vorrei dire che noi siamo d'accordo con la proposta che ha fatto prima il cons. Boato, cioè di prevedere le 14 mila firme per i referendum abrogativi di leggi regionali e le 7 mila firme per i referendum abrogativi di leggi provinciali. E questo appunto tenendo conto soprattutto della particolare conformazione geografica, ma anche linguistica dell'Alto Adige.

Effettivamente il numero delle firme previste per poter effettuare i referendum, così come era stato previsto originariamente dal disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale, ci era parso eccessivo. Eccessivo perché, veramente con un aumento così alto, significava rendere oggettivamente difficile, se non impossibile, effettuare un referendum nella nostra Provincia.

Anche se le parole del capogruppo della D.C., ing. Pasquali, fanno pensare che non sia possibile arrivare ad un ulteriore abbassamento delle firme, riteniamo comunque che sarebbe opportuno arrivare ad un ulteriore abbassamento, per cui le cifre delle 14 mila per la Regione e delle 7 mila per la Provincia sembrerebbero anche a noi

le più adeguate rispetto a quelle che sono le esigenze particolari, le peculiarità della Provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Se può attendere un minuto, presentiamo un emendamento, per cortesia.

PRESIDENTE: Rimane in piedi il primo emendamento? No. Allora votiamo prima quello.

Wir schreiten zur Abstimmung über den ersten Antrag Boato. Ich verlese ihn nochmals, damit alle darüber im klaren sind:

Pongo in votazione il primo emendamento Boato. Ne dò nuovamente lettura, affinché sia chiaro a tutti.

Le parole "20 mila elettori" sono sostituite con le parole "10 mila elettori".

Der Antrag ist mit 6 Jastimmen, 2 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen abgelehnt.

L'emendamento è respinto con 6 voti favorevoli, 2 astensioni ed il resto contrari.

Wir kommen zum nächstweltgehendsten Änderungsantrag, der soeben eingereicht worden ist von den Abgeordneten Boato, Tomazzoni usw.:

Veniamo al prossimo emendamento, in ordine di ampiezza, presentato dai consiglieri Boato, Tomazzoni, ecc.

Le parole "20 mila elettori" sono sostituite con le parole

"14 mila elettori".

Der Antrag ist mit 9 Jastimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen abgelehnt.

L'emendamento è respinto con 9 voti favorevoli, 3 astensioni ed il resto voti contrari.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Pasquali, Matuella, Peterlini.

Veniamo alla votazione dell'emendamento dei consiglieri Pasquali, Matuella, Peterlini.

Der Änderungsantrag ist mit 1 Gegenstimme und 10 Stimmenthaltungen angenommen.

L'emendamento è approvato con 1 voto contrario e 10 astensioni.

Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag des Abgeordneten Boato:

Veniamo al prossimo emendamento del consigliere Boato:

"Il quarto comma dell'art. 1 è soppresso".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Ein weiterer Änderungsantrag, gezeichnet von den Abgeordneten Matuella, Pasquali, Peterlini:

Un ulteriore emendamento, firmato dai consiglieri Matuella, Pasquali e Peterlini:

"All'art. 1, terzo comma, le parole "che siano decorsi due anni", sono sostituite dalle parole "che sia decorso un anno".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Antrag ist mit 3 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 3 astensioni.

Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag Boato:

Altro emendamento a firma Boato:

"Il quinto comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: 'Il quinto e il sesto comma dell'articolo 1 sono abrogati'".

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): E' riferito alla legge del 1957, n. 11, vero Presidente?

Ho perso un attimo il riferimento.

PRESIDENTE: Das Wort hat Regionalassessor a Beccara.

La parola all'assessore regionale a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): La norma della legge n. 11 del 1957 dice che quando la legge regionale riguardi direttamente una provincia, almeno la metà delle sottoscrizioni deve essere raccolta nella provincia interessata. Credo che questa norma vada bene e non debba essere soppressa, come vorrebbe l'emendamento del consigliere Boato.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 1? Niemand.

Chi desidera la parola sull'art. 1? Nessuno.

Art. 1 ist mit 2 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 2 voti contrari e 9 astensioni.

Es wird ein Artikel 1 bis vorgeschlagen von Boato:

Il consigliere Boato propone un articolo 1 bis:

L'art. 3 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, è sostituito dal seguente: "Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle valli Badia, Gardena e Fassa e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione riguardino la minoranza ladina, il numero di firme necessario è ridotto a mille".

Consigliere Pasquali, volevo chiedere: il suo emendamento non riguardava la stessa materia? No.

La parola al consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Mi sembra che nella replica dell'assessore, rispetto alla relazione di minoranza, rispetto alla legge, c'era l'assenso a questo emendamento, per cui non ritengo necessario discuterlo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Siamo d'accordo su questo emendamento perché modifica ragionevolmente bene il precedente articolo 3.

Prima di tutto perché nel precedente articolo 3, e non si è capito bene il perché, mancava il riferimento alla Provincia di Trento per la Valle di Fassa, qui parliamo sempre della richiesta di referendum per leggi regionali, prima considerazione; seconda considerazione: sembra a noi che sia detto anche meglio, là dove si dice "interessino particolarmente la minoranza ladina".

E, terzo, siamo anche d'accordo che, appunto per aver inserito la Valle di Fassa, sia giusto ridurre a mille, nei confronti dei seimila che son presenti nella Valle di Fassa.

Quindi mi sembra che nel complesso sia mediato bene lo scopo, il motivo, la relazione.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 bis ist einstimmig genehmigt.

L'art. 1 bis è approvato all'unanimità.

Art. 2

Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole "...indicando con precisione la legge o le singole disposizioni di essa di cui chiede l'abrogazione." sono sostituite con le parole "...indicando la data, il

numero e il titolo della legge e, qualora richieda referendum per abrogazione parziale, il numero dell'articolo o degli articoli nonché, qualora richieda referendum di parte di uno o più articoli, il numero del comma ed il testo integrale delle disposizioni delle quali intende proporre l'abrogazione."

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Il cancelliere ne dà atto con verbale, del quale una copia viene rilasciata al promotore ed un'altra viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale".

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Nei singoli fogli, che devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, si devono indicare, all'inizio della prima facciata, i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula "volete che sia abrogata..." con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in conformità alle disposizioni del primo comma.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 4 astenuti.

Art. 3

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, so no sostituiti dai seguenti:

"I sottoscrittori debbono essere indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal segretario di detto comune o da un funzionario incaricato dal Sindaco. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"Le spese per l'autenticazione del numero minimo delle firme necessarie, ove la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile, sono a carico della Regione o della Provincia interessata, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

Per ottenere il rimborso di tali spese, il promotore del referendum deve fare domanda scritta alla Giunta regionale o alla Giunta provinciale interessata, indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio."

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 3 è approvato con 4 astensioni.

Art. 4

All'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Salvo il disposto dell'art. 1 della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre."

Hierzu ist ein Änderungsantrag des Abgeordneten Boato eingereicht worden, mit folgendem Wortlaut:

C'è un emendamento a firma del cons. Boato, che recita: l'art. 4 è sostituito dal seguente: "E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18".

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Signor Presidente, è una specie di doppio emendamento, l'uno dice di fatto: sia abrogato l'art. 4, cioè il limite del 30 settembre che fa perdere tre mesi alla possibilità della richiesta di

referendum. Mi sembra ingiustificato, cioè è un contenimento che non è legato a una ragione obbiettiva.

L'altro, la sostituzione con un'altra abrogazione, cioè quella dell'art. 1 della legge del 1978, l'ultima modifica precedente a questa, legge regionale sul referendum, che dice: "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale".

Vuol dire per esempio che in tutto quest'anno non si sarebbe potuto depositare questa richiesta e anche qui uno potrebbe dire: facciamola di tre mesi invece che di un anno, ma veramente è un lacciolo, lo abbiamo chiamato così in relazione, riduciamolo a sei mesi. "E nei sei mesi successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale".

Allora i comizi si convocano tra poco, vuol dire un anno e mezzo: è veramente eccessivo, 18 mesi vengono spazzati via rispetto a questa possibilità.

Mi sembra che rende veramente eversivo il concetto di referendum, è esagerato.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Cons. Boato, qui abbiamo ripreso tout court la disposizione che vige a livello nazionale. E ci sembrava anche corretto, anche perché le altre regioni si sono attenute a quanto avviene a livello nazionale.

Può essere anche, io non ho difficoltà ad ammetterlo, un po'

eccessiva, però è questa la disposizione nazionale che ancora il legislatore nel 1978 aveva recepito; sono questioni di opportunità che mi pare debbano rimanere.

Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato questa norma.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Presidente, proporrei che invece dell'abrogazione che sarebbe votata solo da me forse, ci sia un emendamento che preveda la non richiesta di referendum nei sei mesi prima e nei sei mesi dopo, basterebbero anche tre mesi dopo, perché un anno e mezzo è veramente a sproposito, se pensiamo che vuol dire un terzo di una legislatura! Poi ci sono altri impedimenti di altra natura!

Poi ci sono anche i tre mesi finali di ogni anno, che sono 15 mesi di astensione, rispetto a questa possibilità.

Io non so esprimere praticamente qual è l'impiccio, però rendetevi conto che il 30 settembre vuol dire: appena finita l'epoca delle vacanze, che in questa regione conta molto, non perché tutti vadano in vacanza per tre mesi, ma perché la gente non è presente materialmente nelle città, l'aver tagliato fuori ottobre e novembre, vuol dire sostanzialmente che da giugno in poi non si fa più nulla per questo tipo di cose, perché in mezzo c'è giugno, luglio, agosto e settembre, che è un mese molto difficile, lo abbiamo visto in questa campagna elettorale qui.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Jastimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Neinstimmen abgelehnt.

L'emendamento è respinto con 2 voti favorevoli, 3 astensioni ed il resto voti contrari.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 4? Niemand.

Chi desidera la parola sull'art. 4? Nessuno.

Art. 4 ist mit 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 4 è approvato con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 5

L'art. 7 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Corte d'Appello di Trento, qualora entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 sia stata depositata richiesta di referendum, procede entro il 5 ottobre alla designazione di una Sezione della Corte che assume le funzioni di "Ufficio Centrale per il referendum abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige".

Non appena costituito, l'Ufficio Centrale accerta se le richieste di referendum siano state presentate nei termini prescritti e quindi procede alla verifica e al computo delle firme. Sulla base delle indicazioni contenute nelle richieste e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certi

ficati allegati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, l'Ufficio Centrale verifica se i richiedenti siano elettori del Consiglio regionale e se siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 5, escludendo dal computo le sottoscrizioni irregolari.

Tali operazioni, delle quali è redatto verbale, debbono essere ultimate entro il 5 novembre. Entro lo stesso termine l'Ufficio Centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di referendum. La suddetta ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al depositante entro il 10 novembre successivo, assegnando al depositante medesimo un termine non superiore a cinque giorni dalla data della notifica per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità rilevate e per la presentazione di memorie intese a contestare l'esistenza delle irregolarità medesime.

Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza, l'Ufficio Centrale decide con ordinanza definitiva sulla mera regolarità formale delle singole richieste di referendum depositate e, qualora le stesse siano riconosciute regolari, notifica l'ordinanza a mezzo di ufficiale giudiziario entro i cinque giorni successivi al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale ed al depositante.

Qualora invece una richiesta di referendum sia riconosciuta irregolare, l'Ufficio Centrale dà atto di tale irregolarità con propria ordinanza definitiva che viene immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale il quale provvede per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta di referendum perde

efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza definitiva".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 5 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 5 è approvato con 4 astensioni.

Art. 6

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente nuovo articolo 7 bis:

"Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta notificazione dell'ordinanza dell'Ufficio Centrale che dichiara la regolarità formale di una o più richieste di referendum, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per un giorno non oltre il ventesimo successivo alla notificazione dell'ordinanza medesima, dandone contemporaneamente comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ed al depositante i quali, non oltre tre giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza, possono presentare alla Segreteria generale del Consiglio regionale memorie circa l'ammissibilità delle richieste di referendum.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera all'unanimità sulla ammissibilità delle singole richieste di referendum.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'Ufficio

di Presidenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

La deliberazione definitiva di ammissibilità dell'Ufficio di Presidenza o del Consiglio regionale viene immediatamente comunicata d'ufficio al Presidente della Giunta regionale, al depositante ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento nonché pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 6 ist mit 1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 6 è approvato con un voto contrario e 6 astensioni.

Art. 7

Nell'art. 8 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, le parole "dall'art. 6" sono sostituite con le parole "dal primo comma dell'art. 6" e le parole "all'art. 6" sono sostituite con le parole "dal primo comma dell'art. 6".

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Presidente, chiedo scusa, io non ho chiesto la parola

perché credevo la chiedesse la Giunta, ma doveva esserci proposto in dibattito generale la sostituzione dell'art. 6. No? Chiedo scusa.

PRESIDENTE: Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 7 ist mit 1 Enthaltung genehmigt.

L'art. 7 è approvato con una astensione.

Art. 8

L'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, è abrogato.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 8 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 8 è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 9

All'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti tre commi:

"Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale, il referendum già indetto nella Regione o nella Provincia, il cui Consiglio sia stato sciolto, si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nel Bol-

lettino Ufficiale del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente l'indizione dei comizi elettorali per la elezione del nuovo Consiglio regionale o per la elezione suppletiva dei Consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 180. giorno successivo alla data dell'elezione.

Nel modi e nei termini di cui al precedente comma si intende pure sospeso il referendum eventualmente già indetto per l'abrogazione di una legge, o di singole disposizioni di essa, della Regione o della Provincia autonoma di Trento, quando in almeno due terzi dei Comuni di tale Provincia hanno luogo le elezioni delle Assemblee comprensoriali.

Nell'anno in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo di Consigli comunali in almeno due terzi dei comuni della Regione o della Provincia interessata il referendum è indetto per un giorno compreso nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre dello stesso anno."

Hierzu ist ist ein Änderungantrag eingereicht worden von

Boato:

E' stato presentato un emendamento a firma Boato:

"L'articolo 9 è abrogato".

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Presidente, assessore, questa integrazione non c'era e io non ho detto che si tratta di montagne, le montagne le avete messe con le 15 mila e poi con le 8 mila firme, di fronte al referendum, però questi sono ulteriori lacci e laccioli, cioè non c'è una possibilità

obbiettivo, non ci sono dei principi costituzionali che permettano di considerare necessarie queste disposizioni; per cui si potrebbe tornare semplicemente alla formulazione precedente.

Non c'era questa integrazione.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Per la prima parte dell'articolo 9 abbiamo ripreso la disciplina che c'è a livello nazionale, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere si sospende il referendum, il quale viene ripreso 180 giorni, qui prevediamo di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, ipotesi che peraltro non si è mai verificata. L'altro caso è comprensibile. Qualora ci siano le elezioni amministrative in almeno due terzi nei comuni della Regione, il referendum, che era stato indetto per il periodo primaverile, slitta al periodo autunnale.

Non c'è nulla di trascendentale, mi pare che sia anche abbastanza ovvio. Sarebbe estremamente confuso fare contemporaneamente la tornata delle amministrative e il referendum.

Quindi diciamo chiaramente: "Il referendum è indetto per un giorno compreso nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre dello stesso anno". Dello stesso anno, quindi non mi pare siano proprio lacci così robusti come quelli individuati dal cons. Boato.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 1 Jastimme und 4 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen abgelehnt.

L'emendamento è respinto con un voto favorevole, 4 astensioni ed il resto voti contrari.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 9. Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 9? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 9 ist mit 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 9 è approvato con un voto contrario e 5 astensioni.

Art. 10

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione."

Il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 11 è soppresso.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 10 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 10 è approvato con 2 astensioni.

Art. 11

L'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è abrogato.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 11 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 11 è approvato con 2 astensioni.

Art. 12

All'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole "e successive modificazioni".

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma :

"Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, i compensi fissi, spettanti ai componenti degli Uffici e lettorali di sezione in base alla legge regionale citata nel precedente comma, sono maggiorati di lire 10.000".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 12 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 12 è approvato con 2 astensioni.

Art. 13

Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, le parole "...la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge o di disposizioni in essa contenute di cui è chiesta l'abrogazione;" sono sostituite con le parole "... la centrale contiene la formula indicata nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili;".

Il terzo comma dello stesso articolo è abrogato.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 13 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 13 è approvato con una astensione.

Art. 14

All'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, l'urna destinata a contenere le schede autenticate è sostituita da un'apposita cassetta".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 14 ist mit 2 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 14 è approvato con 2 astensioni.

Es ist folgender Änderungsantrag eingereicht worden von a Beccara u.a. mit folgendem Wortlaut:

E' stato presentato il seguente emendamento a firma a Beccara ed altri: All'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole "legge regionale 20 agosto 1952, n. 24" sono sostituite con le parole "legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni".

Es ist nur eine technische Änderung.

Trattasi di una modifica tecnica.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Art. 15

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione ed una copia delle tabelle di scrutinio sono trasmesse alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 15 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 15 è approvato con 2 astensioni.

Art. 16

All'art. 18 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono soppresse le parole:

"e, se i risultati del referendum sono stati favorevoli all'abrogazione della legge, o delle singole disposizioni di essa, provvede alla abrogazione con proprio decreto".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 16 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 16 è approvato con 2 astensioni.

Art. 17

L'art. 19 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge regionale, o di singole disposizioni di essa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di essa.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della Giunta regionale nel decreto stesso, previa deliberazione della Giunta, può ritardare l'effetto della abrogazione per un termine non superiore a 90 giorni dalla data della pubblicazione.

Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge provinciale o di singole disposizioni di essa, il decreto di cui al precedente comma è emesso dal Presidente della Giunta provinciale di Trento o di Bolzano e, previa deliberazione della rispettiva Giunta, se viene fatto uso della facoltà di cui al precedente comma".

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Tomazzoni.

Consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Solo per chiedere una spiegazione su questa possibilità di ritardare di 90 giorni l'effetto di una abrogazione decisa con voto popolare, con referendum.

Qual è la ragione di questa facoltà data alla Giunta di ritardare di 90 giorni l'effetto della legge stessa?

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Non mi aspettavo questa richiesta da parte del consigliere Tomazzoni, che ha vissuto, assieme al sottoscritto, tutte le vicende del referendum abrogativo per gli asili nido e per le scuole d'infanzia.

Lei si ricorda che, ad esempio, una delle obiezioni era questa: ma se ad un certo momento il referendum viene approvato, non funzionano più le scuole dell'infanzia? Si ricorda? Le cosiddette private.

Quindi c'è l'opportunità, nel momento in cui una norma venisse abrogata, di lasciare una possibilità di ritardare l'entrata in vigore effettiva della norma, proprio per dar atto a tutta una serie di provvedimenti amministrativi, che in qualche modo tengano conto dell'abrogazione. Questo è il significato della norma.

A parte il fatto che è la stessa norma contenuta anche a livello nazionale. Ma qui, quando io ho inserito questa norma, pensavo proprio anche alla fattispecie precisa, che abbiamo avuto modo di vivere nel 1980.

PRESIDENTE: Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 17 ist mit 9 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 17 è approvato con 9 astensioni.

Art. 18

L'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente.

"Se prima della data dello svolgimento del referendum la legge o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, siano abrogate o sostituite con altre che tengano conto delle richieste dei promotori del referendum o siano dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale stabilisce, con proprio decreto, che le operazioni relative non abbiano più corso".

Hierzu ist ein Änderungsantrag eingebracht worden vom Regionalausschuß mit folgendem Wortlaut:

C'è un emendamento proposto dalla Giunta regionale:

Al primo comma dell'art. 18 le parole: "il Presidente della Giunta regionale stabilisce, con proprio decreto, che le operazioni relative non abbiano più corso", sono sostituite con le parole: "il

Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere vincolante del Tribunale regionale di giustizia amministrativa e, per le leggi provinciali di Bolzano, della Sezione autonoma del TAR per la Provincia di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, che le operazioni relative non abbiano più corso".

Meldet sich jemand zu Wort? Niemand.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 5 astensioni.

Wer meldet sich zum Art. 18 zu Wort?

Chi chiede la parola sull'art. 18?

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Chiedo, per cortesia, all'assessore di spiegare, nel momento che il T.A.R. non c'è - e non sappiamo per quanto tempo rimarremo scoperti di questo necessario organo dell'autonomia e di controllo dell'autonomia nello stesso tempo - che tipo di prassi ci sarà in rapporto al contenuto di questo articolo?

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (enti locali - D.C.): Sembrava chiaro, ma comunque lo dico in maniera esplicita. In questo caso, se il T.A.R. non ci fosse, non scatta

quella norma prevista nell'articolo, dove si dice che il Presidente può sospendere le operazioni in corso, qualora le norme oggetto di referendum siano sostituite con altre, che tengono conto delle richieste dei promotori.

Quindi abbiamo previsto tre fattispecie, per non dar più corso al referendum: che sia intervenuta una sentenza dalla Corte Costituzionale, che ha abrogato la norma oggetto del referendum; che la norma stessa sia stata abrogata; oppure che sia stata modificata in modo tale da tener conto delle richieste dei proponenti.

In questo caso questa norma può scattare nel momento in cui il Presidente ha acquisito il parere vincolante del T.A.R. E' chiaro che se questo parere non c'è, non scatta, materialmente non può essere attivata quella terza fattispecie.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Volevo intanto che restasse a verbale questa dichiarazione, anche se non ha valore di legge. Però adesso l'obbiezione che posso fare è questa: che certezza giuridica c'è, che, nel momento in cui questo parere vincolante non esiste, non venga disatteso il parere, perché oggettivamente non c'è e non può essere recepito e si concluda lo stesso l'operazione con la decisione finale del Presidente, che dovrebbe essere formale, con delibera della Giunta, ma che diventerebbe sostanziale nel momento in cui il parere del T.A.R. non può esserci.

E' una domanda, non un'insinuazione o chissà altro! Vorrei

sapere se c'è la certezza dell'interpretazione giuridica, che questa terza fattispecie non può scattare e quindi il referendum comunque avrebbe luogo, nel caso in cui si trattasse di una legge regionale o provinciale, che modifica nel merito, ma che non può essere valutata nella sua sostanza in rapporto al referendum.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Abbiamo perso ore ed ore per sciogliere questo nodo e l'Ufficio legale e legislativo della Regione si è pronunciato chiaramente nel senso che io ho testé espresso.

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Brevissimamente, signor Presidente.

A parte il fatto che questi tipi di procedure sono abbastanza rari, e speriamo che rapidamente si risolva il problema relativo alla costituzione del T.A.R. regionale e relativa sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, mi pare che il problema consista nel sapere chi si sostituisce al T.A.R.?

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Non si prevede questo terzo caso! Cioè non si dà più corso al referendum, solo nel caso che la norma sia abrogata, tout court, oppure sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale! Le leggi delle altre Regioni, ad esempio la Liguria

comprende questa ipotesi e ha il resto che noi come Giunta abbiamo proposto, lo stesso; altre Regioni non prevedono assolutamente che si possa non dar più corso al referendum, nel momento in cui la normativa sia modificata; un'altra, l'Emilia-Romagna, prevede anche quella che ci sia un parere vincolante, e guarda il caso del Tribunale, probabilmente l'aveva fatta prima della sentenza della Corte Costituzionale, che abbiamo noi.

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Ma resta il quesito. Cioè noi veniamo ad essere privati di un parere vincolante da un Tribunale - oggi, ripeto, è del tutto ipotetico, perché bisogna vedere se nel frattempo davvero c'è la richiesta di referendum e tutto quello che ne consegue - però la ragione del contendere qui, secondo questa lettura, dovrebbe essere questa: in assenza del T.A.R., chi lo sostituisce? Nessuno! Il che vuol dire che non è presa in considerazione questa ipotesi. Dato che però noi sappiamo che il T.A.R., in sua assenza, dal punto di vista dei ricorsi, viene sostituito dal Consiglio di Stato e rispettive sezioni, allora qualcuno potrebbe dire: fin tanto che non c'è il T.A.R., si presume che sia il Consiglio di Stato ad esprimere questo parere vincolante, di cui naturalmente il Presidente della Giunta ne tiene conto.

Questo è il quesito! Cioè noi corriamo il rischio di avere un richiamo ad una cosa, che si preve ci sia, però in carenza della quale non si sa quale sostituzione c'è; mentre sappiamo che le norme prevedono già oggi, per tutta una serie di materie, che in sostituzione

del T.A.R., data la sua assenza, c'è il Consiglio di Stato.

Questo come esempio di sostituzione, che forse potrebbe essere presa in considerazione, proprio per evitare il caso che qui non scatti tutto un certo meccanismo, in carenza del T.A.R. e rispettivamente della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): La consideri tecnica, Presidente! Assessore, se è valida la sua interpretazione, i casi sono tre e due sono autonomi dalla decisione del T.A.R., cioè quella della norma sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale e l'altra della norma dichiarata incostituzionale. Allora il T.A.R. dovrebbe esprimersi solo nella prima fattispecie, cioè in quella di una legge che ha modificato nel merito la legge sottoposta a referendum.

Allora bisognerebbe che la formulazione dell'articolo fosse più esplicita in questo. Cioè dovrebbe esserci l'inversione dei tre casi e messa ultima quella della modifica di legge regionale o provinciale, in modo che si capisca che il giudizio vincolante del T.A.R. c'è solo su questo caso e che quindi solo su questo caos...

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): E' stato stilato dall'Ufficio.

BOATO (NS-NL): Però le leggi dovrebbero essere più chiare! E' messa prima l'unica fattispecie, su cui il T.A.R. si esprime, e in mezzo c'è quella che riguarda la Corte Costituzionale e quella che riguarda la

dichiarazione di incostituzionalità. Sembra che il T.A.R., a un lettore che non abbia tutto chiaro il quadro delle leggi vigenti, delle leggi nazionali e dei riferimenti anche di principio, sembra che il T.A.R. si esprima su tutta questa "raggiara".

Quindi dovrebbe essere riformulato formalmente, secondo me.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zum Art. 18? Niemand.

Chi chiede ancora la parola sull'art. 18? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 18 ist mit 2 Gegenstimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 18 è approvato con 2 voti contrari e 8 astensioni.

Wir sind damit am Ende der heutigen Sitzung angelangt.

Abbiamo così concluso l'odierna seduta.

Ich habe noch folgende Mitteilung bekanntzugeben: Nachdem wir mit den Arbeiten nicht so schnell vorangekommen sind, wie wir es uns vorgenommen hatten, bin ich gezwungen, falls wir nicht am nächsten Donnerstag fertig werden sollten - für nächsten Donnerstag ist auch eine Nachtsitzung vorgesehen -, auch am 13. Oktober 1983 eine Sitzung des Regionalrates einzuberufen.

Devo ancora fare la seguente comunicazione: Siccome i lavori non sono proceduti speditamente, come ci eravamo proposti, sono

costretto a convocare il Consiglio regionale anche il 13 ottobre 1983, qualora non riuscissimo a concludere i lavori giovedì prossimo; per giovedì prossimo sarà prevista anche una seduta notturna.

CONSIGLIERE: ... prevedere una seduta notturna.

PRESIDENIE: E' già prevista.

CONSIGLIERE: Se non si finisce, chiaramente bisogna andare a giovedì successivo.

PRESIDENIE: Wenn wir fertig werden, schließen wir am nächsten Donnerstag ab. Wenn wir nicht fertig werden, dann ist am 13. Oktober auch noch eine Sitzung.

Se riusciamo a terminare, concluderemo il prossimo giovedì, altrimenti ci rivedremo anche il 13 ottobre.

Die für jetzt angekündigte Sitzung der Fraktionssprecher ist hinfällig.

La preannunciata seduta del Collegio dei capigruppo non avrà più luogo.

- 80 -

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 12.30)

A L L E G A T I

Trento, 30 agosto 1983

155)

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE

In data 10 novembre 1972, la Giunta provinciale trasmetteva alla Regione parere favorevole per l'aggregazione della località Campregheri, ora divisa tra quattro Comuni, ad un unico Comune, indicato in quello di Centa S. Nicolò, naturale confluenza della popolazione.

Doveva di conseguenza essere indetto un referendum tra la popolazione interessata a tale modifica territoriale, compresa nei Comuni di Centa, Vattaro, Calceranica e Caldonazzo.

Il decadere della legislatura ed altri fatti non consentivano l'ulteriore corso dell'iniziativa, così che la situazione al momento risulta immutata.

Nel frattempo, peraltro, ha proseguito il suo corso una vicenda abnorme nel profilo amministrativo, e del comune buonsenso. La questione non è tanto da valutare con riferimento all'entità del nucleo abitato di Campregheri (63 persone secondo il censimento 1981) quanto all'esigenza di rendere certa l'operatività pubblica e privata, superando decisamente ritardi e sovrapposizioni, tempi tecnici e finanziari delle procedure e delle attività, nonché motivazioni conflittuali, che vanno diventando assurdi, nonostante la naturale capacità di convivenza della popolazione.

Si può infatti constatare che i quattro Comuni sopraindicati incrociano i loro confini proprio nel centro del gruppo di case denominate Campregheri così che si verificano delle situazioni quanto mai strane ed assurde (es. un edificio che per metà incide su un territorio comunale e per l'altra metà sul territorio di un altro Comune, una strada che attraversa il gruppo di case e che fa da confine fra due Comuni, ecc.). Ma ancora, ad esempio in tema di opere pubbliche, una irrazionale divisione del territorio crea degli intralci per la loro realizzazione in quanto ogni Comune evidentemente interviene solo nella parte che catastalmente gli appartiene e gli accordi tra i quattro Comuni interessati non sempre sono facili.

Nella situazione descritta, potrebbe essere ripresa ora dalla Giunta regionale l'iniziativa a suo tempo assunta, con riferimento alla legislazione regionale vigente.

L'art. 31 del testo coordinato delle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966,; n. 6, sull'esercizio del referendum richiede necessaria nell'ipotesi che "ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del Comune o dei Comuni interessati". Posto che in passato i Comuni di Calceranica e di Caldonazzo espressero parere negativo, e d'altra parte gli elettori di tali centri potrebbero partecipare a detto referendum in numero assai limitato e comunque in misura notevolmente inferiore al 50 % per possibile disinteresse al problema, si dovrebbe comunque rendere effettivo l'intero iter delle procedure atte ad accertare la volontà locale, anche ai fini della legittimità dell'eventuale disegno di legge di modifica da predisporre nel caso per il Consiglio regionale.

Dovrebbe quindi essere esaminata, diversamente dal passato, la procedura di cui all'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni. Tale articolo al secondo comma recita: "I confini fra due o più Comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche e per altre comprovate esigenze locali (può rientrare il caso Campregheri), quando i rispettivi Consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni". In tale eventualità, il Comune di Centa dovrebbe farsi parte diligente ed avviare la procedura; la Regione potrebbe dapprima predisporre un progetto di delimitazione territoriale della località Campregheri e cioè riunire tutto il territorio della località coll'accorgimento di raggruppare solo le abitazioni dei censiti e le piccole proprietà comunali agli attuali Comuni, e ciò indipendentemente dal Comune al quale sarà aggregato tale territorio.

Sulla richiesta di Centa e sul progetto di delimitazione territoriale si dovrebbe provocare il parere dei Comuni di Caldonazzo (non si è in presenza di un distacco di frazione ma di una semplice modifica di circoscrizione territoriale) di Calceranica al Lago (non vi sarebbero perdite di beni patrimoniali comunali) e di Vattaro. Pertanto questi tre Comuni unitamente al Comune di Centa potrebbero esprimere parere favorevole con i 3/4 dei consiglieri assegnati così da far partecipare alla votazione di referendum solo gli elettori direttamente interessati, nella località Campregheri.

Di conseguenza, si fa richiesta alla S.V. di interrogare l'assessore preposto agli Enti locali, onde sapere se tale procedura possa essere seguita nel caso in questione e quali iniziative conseguenti intenda assumere la Giunta regionale.

Si sottolinea, infine, l'opportunità di una decisa azione atta a chiarire anche localmente i termini giuridici della questione e le conseguenze di fatto, così da rimuovere preoccupazioni o disinformazioni che sulla base di interessi abbastanza futili, esterni alla località Campregheri, hanno di fatto bloccato le cose.

Si ritiene infatti che, essendosi a suo tempo su altra scala risolta una consimile situazione territoriale a Berlino - attraverso onorevoli accordi confacenti - gli stessi possono essere siglati a scadenza prossima anche in località Campregheri.

Si saluta distintamente. Si chiede risposta scritta.

F.to: dott. Giorgio GRIGOLLI
Consigliere regionale

Trient, 30. August 1983
Prot. Nr. 1834 Reg. Rat
vom 5. September 1983

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS
B O Z E N

155)

A N F R A G E

Am 10. November 1972 hat der Landesausschuß der Region ein befürwortendes Gutachten zur Angliederung der zur Zeit unter vier Gemeinden aufgeteilten Ortschaft Campregheri an eine einzige Gemeinde übermittelt, und zwar an jene von Centa S. Nicolò, dem natürlichen Einzugsgebiet der Bevölkerung.

Demzufolge sollte eine Volksbefragung unter der betroffenen Bevölkerung zu dieser Gebietsänderung anberaumt werden, bei der die Gemeinden von Centa, Vattaro, Calceranica und Caldonazzo einbezogen gewesen wären.

Die Beendigung der Gesetzgebungsperiode sowie weitere Begebenheiten erlaubten nicht, die Initiative weiter zum Tragen zu bringen, so daß die Lage derzeit unverändert ist.

In der Zwischenzeit haben abnormale Dinge vom verwaltungstechnischen Gesichtspunkt und vom gesunden Menschenverstand aus gesehen ihren Lauf genommen. Das Problem liegt nicht sosehr bei der Einwohnerzahl des Ortskerns von Campregheri, der laut Volkszählung 1981 63 Personen umfaßt, als vielmehr bei der erforderlichen Ausübung der öffentlichen und privaten Tätigkeit, da Verzögerungen und Überlagerungen, unhaltbare technische und finanzielle Zustände bei den Verfahren und bei der Arbeit sowie Anlässe zu Konflikten entschieden überwunden werden müssen, obwohl die Bevölkerung die natürliche Fähigkeit zum Zusammenleben besitzt.

In der Tat kann festgestellt werden, daß sich die Grenzen der vier obgenannten Gemeinden gerade im Mittelpunkt der als Campregheri bezeichneten Häusergruppe kreuzen, so daß sich eine äußerst sonderbare und absurde Lage ergibt. Zum Beispiel steht eine Hälfte eines Gebäudes auf einem Gemeindegebiet und die andere Hälfte auf dem Gebiet einer anderen Gemeinde, eine Straße, die zwischen einer Häusergruppe verläuft, ist die Grenze zwischen zwei Gemeinden usw. Des weiteren schafft zum Beispiel eine unvernünftige Teilung des Gebietes Hindernisse bei der Durchführung von öffentlichen Bauten, da jede Gemeinde selbstverständlich nur für den Teil Initiativen ergreift, der ihr laut Katastereintragung zusteht, und nicht immer ist es leicht, ein Übereinkommen zwischen den vier betroffenen Gemeinden zu finden.

Bei der beschriebenen Lage könnte nun der Regionalausschuß die seinerzeit ergriffene Initiative mit Bezug auf die geltende Regionalgesetzgebung wieder aufgreifen.

Art. 31 der koordinierten Fassung der Regionalgesetze vom 7. November 1950, Nr. 16 und vom 17. Februar 1966, Nr. 6, über die Ausübung der Volksbefragung schreibt im einschlägigen Fall vor, daß "für die Gültigkeit der Volksbefragung die Beteiligung der Mehrheit der Wähler einer Gemeinde oder der betroffenen Gemeinden erforderlich ist". Angenommen, daß in der Vergangenheit die Gemeinden von Calceranica und Caldanezzo eine negative Stellungnahme abgegeben hätten und andererseits die Wähler dieser Ortschaften an genannter Volksbefragung wegen einer eventuellen Gleichgültigkeit gegenüber dem Problem in äußerst beschränkter Anzahl teilgenommen hätten, d.h. beträchtlich unter 50 %, müßte insgesamt ein Verfahrensweg gefunden werden, mit dem der Wille der örtlichen Bevölkerung ermittelt wird, auch damit die Gesetz mäßigkeit eines eventuellen Gesetzentwurfes gegeben ist, der gegebenenfalls zur entsprechenden Änderung für den Regionalrat er stellt werden würde.

Es müßte im Unterschied zur Vergangenheit das Verfahren nach Art. 9 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29, in geltender Fassung, überprüft werden. Dieser Artikel besagt im zweiten Absatz folgendes: "Die Grenzen zwischen zwei oder mehreren Gemeinden können auch aus topographischen Gründen oder aus anderen nachgewiesenen örtlichen Erfordernissen (dies würde den Fall Campregheri betreffen) abgeändert werden, wenn die entsprechenden Gemeinderäte darum ansuchen und einvernehmlich die Bedingungen festlegen". In diesem Fall müßte sich die Gemeinde Centa einsetzen und das Verfahren in die Wege leiten. Die Region könnte zuerst einen Entwurf zur Gebietsabgrenzung der Ortschaft Campregheri erstellen, d.h. das gesamte Gebiet der Ortschaft in der Absicht vereinigen, nur die Wohnstätten der Einwohner und die kleinen Gemeindebesitzungen mit den derzeitigen Gemeinden zu gruppieren, und zwar unabhängig von der Gemeinde, der dieses Gebiet angeschlossen werden soll.

Aufgrund des Antrags von Centa und aufgrund des Entwurfes zur Gebietsabgrenzung müßte die Stellungnahme der Gemeinden von Caldanezzo (es besteht keine teilweise Abtrennung, sondern eine einfache Änderung der Gebietsabgrenzung), von Calceranica al Lago (es würde keine Verluste von Vermögensgütern der Gemeinde geben) und von Vattaro hervorgerufen werden. Diese drei Gemeinden könnten zusammen mit der Gemeinde Centa eine befürwortende Stellungnahme mit 3/4 der Gemeinderatsmitglieder abgeben, so daß an der Volksbefragung nur die direkt betroffenen Wähler in der Ortschaft Campregheri teilnehmen müßten.

Demzufolge erlaubt sich Unterfertiger den für örtliche Körperschaften zuständigen Assessoren zu befragen, um zu erfahren, ob dieses Verfahren im aufgezeigten Fall angewendet werden kann und welche Initiativen der Regionalauschuß in der Folge zu ergreifen beabsichtigt.

Es wird schließlich die Zweckdienlichkeit einer entschlossenen Maßnahme hervorgehoben, mit der auch auf lokaler Ebene die juristischen Gesichtspunkte der Frage und die tatsächlichen Folgen geklärt werden, so daß Voreingenommenheit oder Fehlinformation auf der Grundlage ziemlich unbedeutender Interessen außerhalb der Ortschaft Campregheri beseitigt werden, denn dies hat in der Tat die Dinge zum Stillstand gebracht.

Seinerzeit wurde auf anderer Ebene mittels entsprechender achtbarer Abkommen das Problem einer ähnlichen Gebietslage in Berlin gelöst, weshalb angenommen werden kann, daß entsprechende Abkommen nächstens auch in der Ortschaft Campregheri unterzeichnet werden können.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez. Regionalratsabg. Giorgio Grigolli


Trento, 19 settembre 1983

Oggetto: interrogazione di data
30 agosto 1983 - prot.
n. 1834 Cons. reg. di
data 5 settembre 1983.

Egregio Signor
dott. Giorgio GRIGOLLI
Consigliere regionale
Via Brentari, 5
T R E N T O

e, per conoscenza

Egregio Signor
dott. Erich ACHMÜLLER
Presidente del Consiglio reg.le
B O L Z A N O



Egregio Signor
cav. pr.cr. Enrico PANCHERI
Presidente della Giunta reg.le
S E D E

Con la interrogazione n. 155 da Lei presentata in data 30 agosto 1983 viene riproposto all'attenzione della Giunta e del Consiglio regionale la particolare situazione in cui si trova la località Campregheri, ora divisa fra quattro Comuni, Centa San Nicolò, Vattaro, Calceranica al Lago e Caldonazzo. Anche con riferimento alle vicende connesse con la domanda, a suo tempo presentata dalla maggioranza degli elettori della località, intesa ad ottenere l'aggregazione ad un solo Comune, Lei ha avanzato una nuova proposta intesa ad attivare le procedure per riunificare sotto un unico Comune amministrativo la località Campregheri, chiedendo, a tale riguardo:

- 1) un parere sulla proponibilità e praticabilità di detta iniziativa;
- 2) quali iniziative intenda assumere al riguardo la Giunta regionale.

In relazione alle vicende connesse con la domanda a suo tempo inoltrata dalla maggioranza degli elettori della località Campregheri e sulla quale la Giunta provinciale nel novembre 1972 si era espressa favorevolmente, proponendo l'aggregazione al Comune di Centa San Nicolò, si deve precisare:

- 1) la domanda inoltrata dai censiti, in base alle disposizioni di legge in materia, era carente oltrechè del progetto di delimitazione territoriale, di un elemento assai più essenziale che era, ed è, quello della individuazione del Comune al quale la località doveva aggregarsi, nè le vigenti disposizioni permettono o ammettono che la individuazione del Comune spetti alla Giunta provinciale;
- 2) la Giunta regionale, al fine di rendere più chiare le norme che disciplinavano il referendum consultivo connesso con le modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni ed al fine di dare un maggior peso all'iniziativa popolare, predisponendo una proposta di legge, esaminata favorevolmente dal Consiglio regionale nel gennaio 1978, con la quale di fatto è stato eliminato l'intoppo all'iter procedurale da Lei segnalato. Infatti l'art. 3 della L.R. 18 febbraio 1978, n. 5, stabilisce che ai fini della validità del referendum nel caso di distacco di frazione con aggregazione ad altro Comune, è sufficiente la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori della frazione o del territorio che viene trasferito.

In merito poi alla nuova proposta da Lei avanzata per risolvere la particolare situazione esistente ai Campregheri, si precisa:

- 1) Nel caso della località Campregheri è certamente applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 11 del T.U.I.L.RR.O.C. che prevede la possibilità di modifica dei confini fra due o più Comuni per particolari esigenze locali, a condizione che i Consigli dei Comuni interessati facciano domanda congiuntamente fissando anche le condizioni e quindi approvando un unico progetto di nuova delimitazione delle rispettive circoscrizioni territoriali;
- 2) in base al disposto dell'articolo 11 succitato, l'iniziativa deve quindi essere intrapresa da uno dei Comuni nei confronti degli altri Comuni cointeressati. Visti i precedenti, l'iniziativa potrebbe certamente essere assunta dal Comune di Centa San Nicolò, al quale gli Uffici dell'Assessorato regionale Enti locali garantiranno tutta la necessaria assistenza e collaborazione;
- 3) anche in caso di parere favorevole alle modifiche delle rispettive circoscrizioni territoriali espresso dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati, spetta sempre al Consiglio regionale di autorizzare con analoga maggioranza, la limitazione della consultazione per referendum ai soli elettori della località oggetto della modifica.

La Giunta regionale, ai fini di verificare la possibilità di una soluzione dell'attuale situazione giuridico-amministrativa della località Campregheri, è intenzionata di avviare, al più presto, una serie di incontri congiunti e separati con le Amministrazioni comunali di Centa San Nicolò, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Vattaro.

Distinti saluti

- dott. Antonio A. Beccara -



Trient, 19. September 1983
Prot. Nr. 1856 Reg. Rat

Herrn
Dr. Giorgio GRIGOLLI
Regionalratsabgeordneter
T R I E N T

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Erich ACHMÜLLER
B O Z E N

An den Herrn
Präsidenten des Regionalausschusses
Cav.Gr.Cr. Enrico PANCHERI
T R I E N T

Betrifft: Anfrage vom 30. August 1983 - Prot. Nr. 1834 Reg. Rat
vom 5. September 1983.

Mit der von Ihnen am 30. August 1983 vorgelegten Anfrage Nr. 155 wird neuerdings die Aufmerksamkeit des Regionalausschusses und des Regionalrates auf die besondere Situation gelenkt, in der sich die Ortschaft Campregheri befindet, die zur Zeit unter den vier Gemeinden Centa San Nicolò, Vattaro, Calceranica al Lago und Caldonazzo aufgeteilt ist. Auch mit Bezug auf die Begebenheiten, die mit dem Antrag verknüpft sind, der seinerzeit von der Mehrheit der Wähler der Ortschaft gestellt wurde, um die Angliederung an eine einzige Gemeinde zu erreichen, haben Sie einen neuen Vorschlag vorgebracht, mit dem das Verfahren zur Vereinheitlichung der Ortschaft Campregheri unter einer einzigen Verwaltungsgemeinde in die Wege geleitet werden soll. In diesem Zusammenhang haben Sie folgendes beantragt:

1. eine Stellungnahme zur Vorschlagbarkeit und Durchführbarkeit genannter Initiative;
2. die Bekanntgabe der Initiativen, die der Regionalausschuß in dieser Hinsicht zu ergreifen beabsichtigt.

Mit Bezug auf die Begebenheiten, die mit dem Antrag zusammenhängen, der seinerzeit von der Mehrheit der Wähler der Ortschaft Campregheri gestellt wurde und zu dem sich der Landesausschuß im November 1972 befürwortend ausgesprochen hatte, indem er die Angliederung an die Gemeinde Centa San Nicolò vorschlug, muß folgendes im einzelnen dargelegt werden:

1. der von den Einwohnern aufgrund der Gesetzesbestimmungen in diesem Sachbereich gestellte Antrag war nicht nur ohne einen Entwurf zur Gebietsabgrenzung abgegeben worden, sondern es fehlte ein noch wesentlicherer Bestandteil, der darin bestand und noch immer besteht, daß die Gemeinde ermittelt werden muß, an die die Ortschaft angeschlossen werden soll, denn laut den geltenden Bestimmungen ist es nicht erlaubt oder zulässig, daß der Landesausschuß die Gemeinde festlegt: Dies fällt nicht unter seine Zuständigkeit;
2. um die Bestimmungen klarer zu gestalten, die die Volksbefragung zur Änderung der Gebietsabgrenzungen regeln und um dem Volksbegehren ein größeres Gewicht beizumessen, hat der Regionalausschuß einen Gesetzesvorschlag ausgearbeitet, der vom Regionalrat im Jänner 1978 befürwortend beraten worden ist und mit dem de facto das von Ihnen aufgezeigte Hindernis im Verfahrensweg beseitigt worden ist. Mit Art. 3 des R.G. vom 18. Februar 1978, Nr. 5, wird festgelegt, daß für die Gültigkeit der Volksbefragung zwecks Abtrennung einer Fraktion und Angliederung an eine andere Gemeinde die Beteiligung der Mehrheit der Wähler der Fraktion oder des Gebietes, das übertragen wird, ausreicht.

Hinsichtlich des neuen Vorschlages, der von Ihnen zur Lösung der besonderen Lage in Campregheri vorgebracht worden ist, möchte ich folgendes klarstellen:

1. Im Falle der Ortschaft Campregheri ist selbstverständlich der Art. 11 Absatz 2 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung anwendbar, der die Möglichkeit zur Änderung der Grenzen zwischen zwei oder mehreren Gemeinden wegen besonderer örtlicher Erfordernisse unter der Bedingung vorsieht, daß die Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden gemeinsam den Antrag stellen und auch die Bedingungen festsetzen und somit einen einzigen Entwurf zur neuen Abgrenzung der jeweiligen Gebiete genehmigen;
2. aufgrund der Bestimmung des obengenannten Artikels 11 muß so mit die Initiative von einer der Gemeinden mit Bezug auf die anderen mitinteressierten Gemeinden ergriffen werden. Angesichts der vorhergehenden Begebenheiten könnte die Initiative natürlich von der Gemeinde Centa San Nicolò ergriffen werden, der die Ämter des Regionalassessorats für örtliche Körperschaften den erforderlichen Beistand und die Mitarbeit zu sichern;
3. auch im Falle einer befürwortenden Stellungnahme der Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden, bei der die Mehrheit von 3/4 der Gemeinderäte zur Änderung der Gebietsabgrenzung erforderlich ist, steht es immer dem Regionalrat zu, mit gleichartiger Mehrheit die Ermächtigung zu geben, daß die Volksbefragung nur auf die Wähler der Ortschaft beschränkt bleibt, für die die Änderung vorgenommen werden soll.

Der Regionalausschuß beabsichtigt festzustellen, ob es möglich ist, die derzeitige juristisch-verwaltungsmäßige Situation der Ortschaft Campregheri einer Lösung zuzuführen. Zu diesem Zweck sollen ehestens Zusammenkünfte mit den Gemeindeverwaltungen von Centa San Nicolò, Calceranica al Lago, Caldonazzo und Vattaro in die Wege geleitet werden. Diese Treffen sollen zusammen mit allen Gemeinden und auch getrennt abgehalten werden.

Mit den besten Grüßen

gez. Dr. Antonio a Beccara

